

BIBLIOTECA DEL «SALESIANUM»

3

V. SINISTRERO

**LA LEGGE BONCOMPAGNI  
DEL 4 OTTOBRE 1848  
E LA LIBERTÀ DELLA SCUOLA**

*Con documenti*

**sEi**

**SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE**  
TORINO - GENOVA - MILANO - ROMA - PARMA - CATANIA

V. SINISTRERO

LA LEGGE BONCOMPAGNI  
DEL 4 OTTOBRE 1848  
E LA LIBERTÀ DELLA SCUOLA

*Con documenti*

sEi

SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE  
TORINO · GENOVA · MILANO · ROMA · PARMA · CATANIA

*PROPRIETÀ RISERVATA*

---

Scuola Tipografica Salesiana - Torino 1948

LA LEGGE BONCOMPAGNI  
DEL 4 OTTOBRE 1848  
E LA LIBERTÀ DELLA SCUOLA  
CON DOCUMENTI

La legislazione sulla scuola costituisce uno fra i punti più cruciali dell'esercizio del potere dello Stato.

In un campo così supremamente delicato s'intersecano insieme coi diritti-doveri dell'alunno e della famiglia, quelli della Chiesa, dei Docenti e degli Educatori, oltre quelli dello Stato.

Segno di civile vitalità è quindi il fatto che nei momenti 'critici' più gagliardi della Storia, quando cioè civiltà e ordinamenti vengono posti alla temperatura di fusione in funzione d'una sopravveniente nuova ispirazione fondamentale, il vasto complesso d'esigenze e di diritti che nella scuola vigoreggia sia pervaso in tensione particolarmente sintomatica dal travaglio della generale metamorfosi.

L'imponente crisi storica che il 1848 vive e simboleggia ha compiuto per la legislazione scolastica la 'rivoluzione' ch'è rappresentata dalla Legge organica del 4 ottobre, elaborata sotto il Ministro dell'Istruzione Pubblica CARLO BONCOMPAGNI (1).

Questa Legge oggi richiama la nostra attenzione per *l'ambiente* così caratteristico in cui cadde, per l'ispirazione che l'ha animata, per le *reazioni* che suscitò, e perchè offre, a distanza d'un secolo, uno sfondo particolarmente significativo per un raffronto colla situazione odierna.

(1) CARLO BONCOMPAGNI, † 1880. Fu il primo Ministro dell'Istruzione pubblica del Piemonte nel '48 e poi nel '52. Presidente della Camera dei Deputati dal '53 al '56. Ministro plenipotenziario di Vittorio Emanuele II a Firenze presso il Granduca di Toscana. Nel '59 Commissario di Vittorio Emanuele II a Firenze. Professore di diritto costituzionale all'Università di Torino. S'occupò di pedagogia dell'infanzia e di ordinamenti scolastici.



## I.

### L'AMBIENTE

Richiamiamo qui soltanto alcune sommarie indicazioni.

1. - Le 'Costituzioni' che eran state stabilite nel '700 per regolare l'insegnamento e le scuole — 1729, '33, '71, '72 — erano totalmente ispirate al principio assolutistico da cui procedevano VITTORIO AMEDEO II e CARLO EMANUELE III.

Con esse eran stati preordinati, pel centro, il 'Magistrato per la Riforma degli Studi', organo collegiale, e nelle provincie i 'Riformatori provinciali' da esso dipendenti, ai quali seguivano nelle scuole il 'Prefetto degli studi' per la vigilanza generale e il 'Direttore spirituale' per la cura religioso-morale.

Mediante tali organi veniva esercitato un controllo duplice, ecclesiastico e civile, assai preciso, non solo su tutta l'istruzione ma anche sull'adempimento dei doveri religioso-morali e civili riguardo ai Docenti e agli alunni.

Monopolio autentico anche se si sostenga che rispondesse alle coscienze e allo spirito pubblico dell'epoca nonchè a particolarissime condizioni storiche di portata europea.

Dopo il ciclone napoleonico le misure delle 'Costituzioni' vennero rese più stringenti soprattutto in senso religioso-morale, specie mediante il 'Regolamento organico' sancito regnante CARLO FELICE il 23 luglio 1822.

Secondo le prescrizioni del quale e lo spirito che ne guidò successivamente l'applicazione, Ordini e Congregazioni religiose ed enti ecclesiastici erano preferiti per la direzione di scuole e convitti; i 'Prefetti degli studi' erano ecclesiastici; il 'Direttore spirituale', tra l'altro, aveva la direzione della 'Congregazione' ch'era l'Associazione indirizzata a fomentare la vita religiosa degli studenti, l'espulsione dalla quale allontanava l'alunno dalla scuola; i Docenti erano soggetti al certificato ecclesiastico da cui risultasse la loro condotta religioso-morale; gli alunni alla prescrizione della s. Messa per ogni giorno di scuola, delle funzioni religiose speciali, antimeridiane e pomeridiane, nei giorni festivi, ai ss. Sacramenti ogni mese, al Triduo pel Natale, agli esercizi spirituali a Pasqua, ecc.

Rigide norme regolavano la loro condotta riguardo a pubblici spettacoli caffè teatri e disciplinavano le 'pensioni' ov'essi erano accolti; e qualora non fosse stato loro concesso dal 'Prefetto degli studi' l'*admittatur* bimestrale, venivano praticamente inabilitati alla scuola.

2. - Le *scuole private*, che già colle 'Costituzioni' eran sottoposte a misure diligenti, come il giuramento di seguire tutte le norme stabilite dall'autorità, nel 'Regolamento' del '22 vennero fatte oggetto di restrizioni speciali.

Per chi avesse aperte scuole senza la debita autorizzazione v'eran pene pecuniarie e altre.

Nello stesso spirito era vietato recarsi all'estero per studi, poichè evidentemente non si poteva ritenere che altrove vigessero garanzie così esatte riguardo all'indirizzo religioso-morale-civile.

Come si vede, non era un monopolio qualsiasi.

Un giudizio riguardo al quale non può tener conto soltanto, come si suole, degli aspetti giuridici o politici e culturali dell'epoca, ma anche, e con gravissima considerazione, di quelli psicologici e pedagogici, poichè tutti sanno quanto in materia i metodi vadano commisurati cogli influssi ch'essi sull'interiorità degli educandi esercitano (2).

## II.

### LA LEGGE

Ne presentiamo qui la sola ossatura, rimandando pel testo completo alla APPENDICE — v. App. I — ponendo in rilievo i punti che riguardano in modo particolare questa nostra ricerca.

Poniamo sottolineate certe disposizioni che mettono in evidenza l'ampiezza del potere affidato all'esecutivo.

#### 1. - *Pel Ministro.*

Il Titolo I, *Dell'amministrazione della pubblica istruzione*, conferisce al Ministero poteri ampi assai su tutto l'ambito dell'istruzione sia pubblica che privata.

' A lui spetta promuovere il progresso del sapere, la diffusione dell'istruzione e la conservazione delle sane dottrine, e provvedere in ogni parte all'amministrazione degli Istituti e Stabilimenti appartenenti all'insegnamento e alla pubblica istruzione ' - art. 1.

Sin dove può spingersi all'atto pratico il potere concernente ' la conservazione delle sane dottrine ' e quello di provvedere ' in ogni parte ' all'insegnamento in genere, senza distinzione alcuna fra quello pubblico e quello privato?

L'art. 2 vincola il Ministro al solo ' sentire ' il Consiglio Superiore contro il parere del Consiglio Universitario.

L'art. 3 pone alle sue dipendenze tutte le scuole, pubbliche come private, i Collegi e i Convitti tanto maschili che femminili.

(2) GIUSEPPE MONTI, *La libertà della scuola*, ed. ' Vita e Pensiero ', Milano, 1928 v. pp. 131-136; 148; 182-198.



## 2. - Per gli organi centrali e periferici.

In base agli art. 5 e 6 ' assiste ' il Ministro un Consiglio Superiore e

' dirigono la pubblica istruzione sotto la di lui dipendenza... i Consigli universitari, i consigli delle facoltà, le commissioni permanenti delle scuole secondarie, il consiglio generale per le scuole elementari, i consigli provinciali di istruzione, i provveditori agli studi ',

oltre i quali il Ministro

' eserciterà una vigilanza diretta su tutti gli Stabilimenti che da lui dipendono, anche per mezzo di ispettori da lui deputati alla visita degli Stabilimenti medesimi '.

Sicchè per la direzione dell'istruzione oltre al Consiglio Superiore che, fra l'altro, ' esaminerà ed approverà i libri ed i trattati che dovranno servire al pubblico insegnamento ' - *art. 12* -, son stabiliti due Consigli dell'ordine universitario — il Consiglio universitario e il Consiglio delle Facoltà; — Commissioni permanenti, una per ogni circondario universitario, costituite da autorità e professori dell'Università, per l'ordine secondario, e per l'ordine elementare il ' Consiglio generale per le scuole elementari ', composto anch'esso da Docenti universitari, dal quale dipendono i correlativi ' Consigli provinciali dell'istruzione ' - *art. da 6 a 47*.

Inoltre per ogni provincia è fissato il ' Provveditore ' che

' eserciterà una vigilanza sopra tutte le scuole pubbliche e private secondarie ed elementari, richiamandole all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e sollecitando dal Consiglio provinciale d'istruzione, e dalla Commissione permanente delle scuole i provvedimenti che possono occorrere ' - *art. 49*.

Esso sarà coadiuvato ' in ogni mandamento ' da un ' Provveditore locale ' da lui proposto - *art. 52*.

Il Consiglio superiore e quello universitario, dal quale in definitiva dipendono gli organi inferiori in quanto son costituiti da Professori universitari, sono *di nomina regia*, come i Provveditori provinciali.

Come si vede, vi sono importanti funzioni esercitate tramite le Università, ma inoltre altre, sia pure di vigilanza, compiute direttamente dal Ministro, mediante Provveditori ed Ispettori.

Dalle ' Commissioni permanenti delle scuole secondarie ' e dal ' Consiglio generale per le scuole elementari ', dipendono in tutto e per tutto sia gl'insegnanti che le scuole rispettivamente secondarie e primarie.

3. - In consonanza con la *situazione disciplinare* precedente, troviamo nelle Università il ' Consultore ', ' scelto dal Re ', — *art. da 24 a 27* — che ha funzioni tipo ' censore ' sia sui Professori che sugli studenti, mentre il Rettore, pure di nomina regia, ' veglierà ... affinché ciascuno dei Professori adempisca alle parti che nell'insegnamento gli sono affidate ', e, inoltre,

' eserciterà pure la sua vigilanza sulla condotta degli Studenti *tanto nelle scuole che*

nelle congregazioni dell'Università, ammonendo ed applicando, ove ne sia il caso, le puzioni di semplice disciplina' - art. 23.

Per ogni collegio reale o pubblico è stabilito un ' Consiglio collegiale ', composto del Direttore spirituale e da vari professori, il quale ha tra le altre attribuzioni, anche ' la disciplina esterna ' degli studenti e ' la visita ordinaria delle pensioni ' - art. 55-56.

4. - Le istituzioni non statali son messe sotto assoluto controllo, in armonia coll'art. 3 sopra citato.

Per le scuole secondarie dalle ' Commissioni permanenti ' circondariali di cui sopra dipende l'autorizzazione e anche, in caso d'urgenza, la chiusura e la soppressione - art. 33.

Per le elementari superiori, gli stessi poteri competono alla relativa ' Commissione generale ' - art. 40.

Quanto alla vigilanza, oltre quella degli Ispettori ministeriali - art. 6 - e dei Provveditori provinciali - art. 49 -, i Provveditori mandamentali.

' sono incaricati di vegliare affinchè in tutte le scuole, nei convitti e nei pensionati... si osservino le regole stabilite, e non s'introducano abusi. Epperò visitano le dette scuole e gli stabilimenti *semprechè lo credano opportuno* ' - art. 53.

Il ' Consiglio generale per le scuole elementari ' poi

' veglierà su tutte le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, o delle opere pie, o del Governo, che abbiano oggetto in tutto od in parte la istruzione elementare. Adopererà quanto gli consentono le condizioni di queste istituzioni per *introdurvi le discipline* che siano in armonia colle leggi dello Stato, e che conducano *al progresso della pubblica istruzione*. Eserciterà pure la sua ispezione affinchè siano osservate le leggi e i regolamenti applicabili alle scuole ' - art. 47.

Nè vengono trascurati gli ' asili d'infanzia ', le ' scuole dei sordomuti ', ' di agricoltura, di arti e mestieri, di veterinaria, d'arte forestale ' ecc. la cui ' ispezione... continuerà ad appartenere al dicastero da cui tali materie dipendono ' - art. 3.

5. - Rilievo insigne in tema di misure ispettive e restrittive hanno le *Disposizioni generali* le quali statuiscano ' per ogni istituto educativo o per i maschi o per le femmine ' che

' dipenderà dal Ministero della pubblica istruzione, e dovrà osservare le regole promulgate, o che saranno da promulgarsi in fatto d'istruzione pubblica.

Tutti i privilegi finora ottenuti in pregiudizio di tale principio s'intendono rievocati ' - art. 54

per le ' scuole affidate a Corporazioni religiose ', che

' i Direttori spirituali, i Professori ed i Maestri saranno *proposti* da esse *ed ammessi* quando siano riconosciuti idonei dalle autorità preposte alla pubblica istruzione: dovranno perciò sostenere gli esami e adempiere tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti - art. 55.



Le Corporazioni che non si uniformino alle suddette condizioni non potranno nè aprire scuole, nè conservare quelle già aperte' - *art. 56*;

pei ' Seminari vescovili ', che

' sono retti dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici.

Gli studi ivi fatti non potranno servire per le *ammissioni* ai corsi, *agli esami* ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che quegli Istituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi e nei regolamenti che sono emanati, od emaneranno' - *art. 57*;

per tutte le Autorità in genere, e dunque anche per le ecclesiastiche che prima avevano tanta parte in materia, che

' niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei Professori e membri delle Facoltà universitarie, dei Professori, Maestri e Direttori di spirito delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza delle *leggi, regolamenti ed usi* in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione, che non sono comprese nella presente legge' - *art. 58*.

Sintomatico che in regime di politica generale tanto lontano ancora dalla futura ostilità dello Stato alla Chiesa, norme d'una simile gravità storica siano state decretate senz'ombra di bilateralità, anche ove si rinnegavano posizioni giuridiche stabilmente fondate.

### III.

## LE REAZIONI

Osserviamo, in linea fondamentale, il drastico rovesciamento d'una situazione inveterata, per cui mediante questa Legge si passava, per l'istruzione, da una direzione comune a due, Chiesa con Stato, alla direzione esclusiva del solo Stato, colla ben notevole aggravante che mentre la Legge conservava le cattedre universitarie delle materie sacre *cattoliche* — s. scrittura, diritto canonico, teologia — e l'insegnamento religioso in tutte le scuole insieme colle stesse pratiche del culto con relativi Direttori spirituali, escludeva del tutto qualsiasi ingerenza dell'Autorità ecclesiastica anche per tali oggetti.

Un simile rivolgimento non poteva succedere senza vivaci reazioni.

#### 1. - *Critiche generali.*

Naturalmente non poteva mancare la battaglia ARMONIA. La quale in una serie di otto Capitoli pubblicati subito, dall'ottobre al dicembre (3), accumulava

(3) L'ARMONIA DELLA RELIGIONE COLLA CIVILTÀ; il n. 1 è del martedì 4 luglio 1848. Nella testata i motti: *Ubi Petrus ibi ecclesia; Fortiter et suaviter.*

Dei brani che riferiremo citeremo la p., la colonna e il Numero in cui si trovano.

severe e aspre rampogne, secondo le quali la Legge realizzava, anzi peggiorava, l'assolutismo luterano in quanto il Ministro s'arrogava il diritto *esclusivo* sull'insegnamento e sugli ecclesiastici addetti all'insegnamento religioso e alle pratiche del culto - N. 33, del 13 ottobre 1848; essa era stata decisa dal solo esecutivo in virtù dei pieni poteri fissati dalla Legge 2 agosto '48 in vista delle condizioni eccezionali dovute alla guerra ed era stata organata come strumento di 'dispotismo intellettuale', nelle mani del Ministro - N. 34; per essa il Ministro diventava *sovrano* verso tutti gl'Insegnanti, arbitro del giudizio sulle 'sane dottrine' - art. 1 - col pericolo d'una tirannide di 'parte' sulle opinioni: e 'fa meraviglia che si osi proporre all'approvazione del popolo la sanzione di una pari schiavitù in un paese dove si mena vanto di volere e di amare la libertà' - p. 137 c, N. 35; il Ministro inoltre aveva ormai in mano un mezzo per dar disposizioni anche sulla religione e sulla teologia avendo sottratto ai Vescovi ogni ingerenza e disponendo egli di suo solo inappellabile arbitrio dei relativi Docenti: arbitrio

'a danno della famiglia, cui vogliono assorbire nelle loro scuole; a danno di cadun individuo, che non potrà far valere i suoi diritti naturali, che mediante il gradimento degli universitari (professori); a danno e detrimento della scienza che si allinderà passando sotto la pialla e il tornio della legge; a detrimento della religione che nell'educazione dell'uomo diventerà un accessorio a mala pena degno d'essere ammesso per quanti si ostinano a volerne; a detrimento finalmente di tutta la società, che si troverà un giorno composta d'individui senza principi, senza moralità, senza doveri riconosciuti, senza un bel nulla di quel tutto che costituisce l'uomo sociale - p. 142 a, N. 36, v. *App. I*, n. 1.

L'ARMONIA continuava osservando che il potere prima riconosciuto all'autorità ecclesiastica di rilasciar 'un certificato di moralità religiosa' rispondeva a un diritto-dovere relativo alle famiglie nella totalità cattoliche e non era affatto un 'privilegio', mentre privilegio era omai la pienezza del potere che il Ministro s'arrogava, del giudizio suo insindacabile su tutti quanti gli insegnanti, statali come non statali, laici come ecclesiastici - N. 145, v. *App. I*, n. 2; tutto ciò violava le legittime autonomie dei Comuni e delle famiglie - N. 56 dell'undici dicembre '48, v. *App. I*, n. 3; la voluta conformità costituiva 'un letto di Procuste per tagliar a misura il genio', una 'pialla di legnaiuolo passata sopra le intelligenze che avranno un vacuo o una protuberanza', una panacea che è data a tutti senza distinzione; può essere che alcuni vi trovino la vita; ma altri vi troveranno la morte' - p. 226 a, N. 57, v. *App. I*, n. 4; a questo monopolio statale prevedeva che sarebbe seguita fatalmente la scristianizzazione:

'allora vedremo quelle popolazioni numerose che ora sopportano la loro povertà con pazienza, perchè sono animate dalle virtù e speranze del cristianesimo, le vedremo, dico, spinte dalle nuove virtù di cui si darà loro l'idea, discendere, armate di bastoni e di falci, precipitarsi sopra le città, che destano loro invidia, e vendicarsi sopra la ricchezza e la civiltà, che le umilia'; 'che se i nostri uomini di Stato giungono a farci una legge cattiva con buone intenzioni eglino la lasceranno ad altri come mezzo onde far prevalere perverse dottrine; e il male nella società non avrà meno trionfato'; 'forse allora i nostri legislatori cominceranno a conoscere che eglino stessi condensarono e apersero la nube che conteneva la tempesta e il fulmine' - p. 229b, N. 58, v. *App. I*, n. 5;



si notava che di questo passo si giungeva, come era stato sostenuto alla Camera il nove dicembre a che ' nei collegi nazionali debbano accogliersi allievi d'ogni culto ', propugnando di conseguenza un insegnamento che nessun culto toccasse : cosa impossibile e nefasta che non poteva non ridursi a un'autentica ' scuola di palliato deismo ' che doveva portare a ' livellare e a spianare ogni cosa, ogni persona; ed a forza di livellare e di spianare giugnerete a spianare e radere tutte le istituzioni; giugnerete a livellare e mettere sulla stessa linea Giove e Gesù ' - p. 245 c, N. 62, v. *App.* I, n. 6.

Pare impresa insostenibile il voler demolire i fondamenti giuridici e politici sui diritti dell'educando della famiglia dei Comuni della Chiesa, da cui germinavano tante critiche e la radicale giustezza delle vedute schiettamente pedagogiche.

Il tempo purtroppo a distanza d'un secolo s'è incaricato di maturare anche per l'Italia quella predetta scristianizzazione e conseguente ' livellamento e piallazione ' e orgasmo di rivolta, con una imponenza tale che certo l'onesta anche se acerba ARMONIA mai avrebbe avuto l'animo di presagire.

Ma non possiamo nascondere il turbamento che reca oggi a noi, ammaestrati dall'esperienza di questo mezzo secolo che ha travolto con uragano cruento tutta quella ' civiltà ' contro la quale l'ARMONIA sparava a palle infocate, il constatare l'angustia di visione per quale in una corrente purtroppo allora dominante veniva accettata per sacrosanta e intangibile *quella particolare* saldatura fra l'eterno della Chiesa e de' suoi intemporal principi col mero contingente storico di *quel certo regime* politico e di *quelle* ben caduche strutture giuridiche come politiche ed economiche e sociali.

Confusione fatale a motivo della quale la difesa di ciò ch'è eterno venendo amalgamata col ' culto ' per le forme contingenti politico-sociali, portava gli spiriti — pur così retti e generosi — a quella tale chiusa unilateralità per cui il *prima* era tutto, o quasi, oro colato, mentre l'*oggi* era tutto da condannare.

Unilateralità che disgraziatamente non poteva ingenerare se non quell'incomprensione che doveva segnare d'uno stigma d'infeccondità irrimediabile l'opposizione e la critica, malgrado la santità dei principi difesi.

Al nostro *oggi* cattolico, un secolo come quello che ora chiudiamo ha recata altra capacità di penetrazione : comprensiva e trasformante; quella che anche allora era ben chiara a spiriti come DON BOSCO e ROSMINI, per tacere d'altri.

b) - ALBERTO CETTA.

Una critica organica con osservazioni in genere ben fondate anche se riflettenti sovente una certa diffusa mentalità di singolare confusione fra potere ecclesiastico e potere statale, è elaborata in un volume dell'epoca, di A. CETTA (4).

Il quale comincia coll'osservare che il connubio fra il Ministro e le gerarchie universitarie ha saldato un monopolio asfissiante su tutto l'insegnamento

(4) ALBERTO CETTA, *Dell'unità e libertà d'insegnamento in Italia*, Marietti e Pomba, Torino, 1849, pp. 464-XIII. V. l'Appendice II annessa a questo scritto.



statale come non statale e anche su quello ecclesiastico - pp. 128-131, v. *App. II*, n. 1; e, in seguito, riportati gli articoli 1 e 2 del Decreto del 16 ottobre 1848 sul Regolamento dell'Università — p. 410, v. *App. II*, n. 2 — denuncia con una vivacità che rispecchia la crudezza della lotta in corso, gli attentati contro i diritti di ' tutte le singole propaggini della patria maschi e femmine, strette di ricevere l'imbeccata d'istruzione per canale di uomini dell'università da S. E. il Ministro, e incominciando dall'abbici ', come contro i diritti dei relativi genitori - p. 411, v. *App. II*, n. 3; contro i Comuni nei quali ' per un tratto di penna di un signor ministro, il potere municipale è persino cacciato fuori da quegli stabilimenti che sono di sua proprietà ' - p. 412, v. *App. II*, n. 4; contro il diritto di magistero della Chiesa anche riguardo alle scuole - p. 413, v. *App. II*, n. 5; contro i diritti acquisiti dalle Congregazioni religiose anche sulla proprietà stessa degli immobili - p. 416, v. *App. II*, n. 6; contro i diritti degli ' istituti e stabilimenti ecclesiastici ' che dall'autorità ed ispezione vescovile vengon passati d'ufficio senz'altro a quella del Ministro - p. 414, v. *App. II*, n. 7; contro i Seminari, ai quali è posto il dilemma: ' Monsignori, o voi i vostri seminarii al nostro impero di buona voglia assoggettate; o noi faremo di modo che chierici, almeno di umane lettere e di filosofia, alle vostre scuole voi non abbiate ' - p. 415, v. *App. II*, n. 8; e infine contro i diritti dei Vescovi sull'insegnamento ' teologico ed ecclesiastico ' sopra il quale la legge ' statuisce ed ordina un laico e statal magisterio ' - p. 416, v. *App. II*, n. 9.

#### c) LA SOCIETÀ D'ISTRUZIONE E D'EDUCAZIONE.

Col passar degli anni le critiche salgono anche dal corpo degli Insegnanti statali.

Il ' *Giornale della Società d'istruzione e d'educazione* ' (5) nel 1852 osserva che la Legge venne emanata per un'interpretazione estensiva dei pieni poteri — p. 401, v. *App. III*, n. 1 — ' in un momento in cui il paese si trovava in un'angosciosa agitazione, mentre tutti erano preoccupati dal dolore di un grande disastro che ci aveva colpiti ' - p. 407, v. *App. III*, n. 2; ch'essa aveva ' buone e commendevoli disposizioni, segnatamente nell'aver rivendicato all'autorità civile la sua indipendenza nella direzione della pubblica istruzione, escludendo l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica ', ma ' ha gravi difetti, i quali si risentono della precipitazione con cui fu fatta e delle influenze che ne dominarono lo spirito. E ' primamente quella serie di Consigli sovrapposti gli uni agli altri... ' - p. 402, v. *App. III*, n. 3; inoltre essa ' non ha posto alcun principio che servisse di base all'ordinamento dell'istruzione in modo conforme allo spirito delle istruzioni liberali (*era illiberale* ?), anzi affiora in essa la ' ten-

(5) La SOCIETÀ D'ISTRUZIONE E D'EDUCAZIONE, sorta in Torino, animata da membri come RAJNERI, BERTI, BONCOMPAGNI, BERTINI, ecc., diede efficace impulso, nei primi anni del Risorgimento, alla coscienza pedagogica e scolastica, soprattutto nell'ambiente degli Insegnanti.

Suo organo: GIORNALE DELLA SOCIETÀ D'ISTRUZIONE E D'EDUCAZIONE, ed. Paravia.

Ne citeremo l'annata III e IV, degli anni 1851 e 1852, indicandone la pagina. V. avanti l'Appendice III.

denza di mantenere il sistema del monopolio (*sic*) universitario' - p. 405. v. *App.* III, n. 4.

d) ANTONINO PARATO.

Per PARATO (6) invece quel 'primo Codice dell'istruzione fu giudicato da tanti come il più bel monumento della sapienza italiana negli ordinamenti scolastici ed educativi', sicchè 'le posteriori innovazioni sono un guasto e un regresso quanto dai principii di quello si scostano' - p. 67, v. *App.* IV, n. 1.

Segnatamente furono esiziali l'abolizione 'della cattedra di teologia nelle Università come della cattedra di religione ne' corsi secondari, messe dal BONCOMPAGNI e dal CASATI a canto alle cattedre del classicismo, come in Germania e in tutti i paesi più civili'; abolizione di cui furon causa 'le malaugurate lotte tra la Chiesa e lo Stato... portando il principio della separazione tra la Chiesa e lo Stato in un campo non politico'.

E altrettanto 'esiziale' l'ostracismo dato ai vari Consigli dirigenti dovuto al fatto che 'le leggi posteriori furono tutte improntate dallo spirito di diffidenza verso il ceto insegnante' - p. 69, v. *App.* IV; n. 2.

## 2. - DISCUSSIONI SULLA LIBERTÀ DELL'INSEGNAMENTO.

La Legge ha fornito occasione a discussioni sulla libertà dell'insegnamento in genere, senza esplicitamente distinguere fra la libertà dell'*insegnamento*, attinente all'indirizzo culturale delle dottrine, e la libertà della *scuola*, riguardante i rapporti giuridici dell'istituto scolastico coi poteri statali.

a) DOMENICO BERTI.

S'è occupato della questione espressamente DOMENICO BERTI in una 'Memoria' (7).

Il tono è apertamente polemico con particolare riferimento alle puntate dell'ARMONIA.

L'assunto che si propone di dimostrare è che la Legge 'non viola diritto alcuno, nè della Chiesa, nè dei municipii, nè dei padri di famiglia' - p. 20.

Ma anzichè definire rigorosamente tale libertà per dimostrarne rispettate le esigenze, l'Autore pone innanzi il motivo per cui essa è un pericolo: motivo

(6) ANTONINO PARATO, *La scuola pedagogica nazionale*, ed. Botta, Torino, 1885. V. avanti l'*Appendice* IV.

(7) DOMENICO BERTI, † 1897. Ministro dell'Istruzione Pubblica dal '65 al '67. Professore di storia della filosofia all'Università di Roma.

Scrisse di politica, filosofia, questioni sociali, pedagogia. Animatore della scuola nazionale. Tenne per la libertà d'insegnamento. Fondò dal 1849-50 la scuola Normale femminile privata di Torino che poi da lui prese nome.

Qui citiamo la 'Memoria' intitolata *Della libertà d'insegnamento e della Legge organica dell'istruzione pubblica promulgata negli Stati sardi il 4 ottobre 1848*, pubblicata dalla *Rivista Italiana*, anno II, fasc. I. V. avanti l'*Appendice* V.



tratto dal timore del 'monopolio delle associazioni esistenti o delle corporazioni religiose' - p. 21, v. *App. V*, n. 1.

In relazione al quale pericolo la massima parte della 'Memoria' - pp. 1-19; 29-40 — è indirizzata a mettere in luce le deficienze di simili scuole - v. *App. V*, n. 2.

Sicchè quanto al nocciolo della questione si ammette che 'il diritto d'insegnare appartiene a tutti perchè tutti ne hanno il dovere': Chiesa, Stato, padre di famiglia; ma in pratica si conclude: 'noi abbiamo bisogno che un insegnamento libero e nazionale, tutelato e diretto dal Governo, venga preparando gli animi ad un migliore avvenire. Questo bisogno risulta delle nostre condizioni ed è riconosciuto dall'opinione pubblica. Quindi esso *si converte in diritto* - p. 28, v. *App. V*, n. 4.

Vedremo più innanzi come la stessa ostilità al monopolio che ora pone BERTI contro i 'chiericali', lo porterà contro i 'governativi'.

#### b) PIETRO GIOIA.

PIETRO GIOIA, ministro dell'Istruzione Pubblica dal 1850 al 1852, s'occupò direttamente del problema in un discorso tenuto al Consiglio Superiore dell'I. P. nel '51.

Egli distingue tre modi di concepire tale libertà, 'imperocchè, o signori, emmi venuto dubbio, che alla medesima parola non tutti ammettano la medesima idea': uno, sconfinato tanto da escludere persino l'"insegnamento ufficiale" e avente per limite il solo codice penale; l'altro ammettente l'"insegnamento ufficiale assegnato e diviso a tutti i gradi della pubblica istruzione"; il terzo che ricerca una libertà 'contenta a più modesti confini e rispondente con giusta misura ai tempi, ai luoghi e alle condizioni accidentali o permanenti alla vita sociale' - p. 626, v. *App. VI*, n. 1.

Un diritto naturale come la 'libertà individuale' o quella 'delle industrie e dei commerci' a favore della libertà d'insegnamento non l'ammette: questo è solo 'accidentale e facoltativo' - pp. 627-628, v. *App. VI*, n. 2.

Riconosce l'utilità d'una concorrenza alle pubbliche scuole perchè così 'fugiranno esse pure ai facili obblî e alla ignavie del monopolio' - p. 628, v. *App. VI*, n. 3.

Lo Stato però deve assicurarsi che 'niuno si faccia esempio vivo e guida quasi paterna ai giovinetti, il quale non abbia fama e vita illibatissima' - p. 629.

Ma garantite 'scienza quanto basti all'uomo e moralità incensurabili' mediante 'una sorveglianza operosa e permanente', lascerà che ognuno tenti la sua via' - p. 629, v. *App. VI*, n. 4.

Con tale criterio va contro la mania dell'uniformità 'irrazionale e impolitica' per amor della quale 'finora i legislatori hanno ragguagliato ad una sola stregua e luoghi e tempi e persone, disconoscendo ogni distinzione dagli uni agli altri, e creando una serie di vincoli, che distesi a tutto il corpo sociale, lo comprimono, direi così, inegualmente' - p. 632, v. *App. VI*, n. 5.

Eccesso questo da evitare 'molto più in Piemonte — *che avrebbe detto*



*di tutta Italia?* — paese così mirabilmente configurato, e dove tanta varietà di indole, di costumi, di lingua, di climi, di pianure fertili e montagne selvagge. Qui l'uguaglianza non può non essere ingiusta, e per sovrappiù impossibile; donde poi segue di necessità che codeste leggi sono le peggio eseguite di tutte' - pp. 632-633, v. *App.* VI, n. 5.

c) IL III CONGRESSO DELLA SOCIETÀ D'ISTRUZIONE E D'EDUCAZIONE.

Fu tenuto in Alessandria nell'ottobre 1851. La Società contava allora 791 soci; presenti al Congresso 210.

La prima parte del programma versava appunto 'sulla questione intorno alla libertà dell'insegnamento applicata ai vari gradi di esso' - p. 646, v. *App.* VII.

La 'Sezione universitaria', esaminò il problema sotto quattro aspetti: 'la legittimità filosofica e politica della libertà dell'insegnamento, la legittimità dell'insegnamento ufficiale, se debba ammettersi una concorrenza collo insegnamento ufficiale, quali condizioni debbano opporsi all'esercizio di questa concorrenza', concluse per la libertà dettando le condizioni onde altri insegnanti oltre a quelli 'ufficiali' fossero ammessi all'insegnamento universitario - p. 652, v. *App.* VII.

La 'Sezione dell'istruzione secondaria' fu, per tale ordine di scuole, del parere contrario.

Veramente il RAYNERI sostenne la libertà per la famiglia, pei 'cittadini tutti' e pei Comuni e la conseguente necessità di riconoscerla: 'il governo può mettere tutte le condizioni che egli crede necessarie, ma non può mai con ciò negare un diritto. Anche limitandolo, si riconosce manifestamente' - p. 673; v. *App.* VII, nn. 1 e 2.

Ma la discussione scivolò tutta verso la negativa, suggerita da varie preoccupazioni: perchè 'l'imparante abbisogna di una tutela, la quale non si può considerar tutta trasferita alla famiglia, ma in molto maggior parte allo Stato' - p. 672, v. *App.* VII, n. 3; per difendere lo Stato, giacchè 'nell'istruzione si può macchinare la rovina dei principii del governo stabilito' - p. 671, v. *App.* VII, n. 4; perchè le scuole 'ecclesiastiche sarebbero ordinate con un certo tenore e con una certa riputazione', onde maggiore il pericolo perchè ivi vigerebbe 'una tendenza nè favorevole, nè subordinata allo stato libero presente' - pp. 672-673, v. *App.* VII, n. 5; pei rischi inerenti alla concorrenza di fronte alla quale la scuola di Stato si troverebbe come un uomo inerme di fronte a un altro che ha 'le armi più micidiali' - pp. 673-675, v. *App.* VII, nn. 6 e 7.

Alla conclusione del dibattito la 'Sezione' posta innanzi a quattro ordini del giorno approva il più contrario alla libertà; quello che dichiara di creder 'inopportuno di applicare la libertà d'insegnamento all'istruzione secondaria' - p. 675, v. *App.* VII, n. 8.

In conformità con tale indirizzo approva all'unanimità l'affermazione della 'necessità che l'insegnamento secondario sia reso uniforme per tutto lo Stato'

- p. 683, v. *App.* VII, n. 9 - richiedendo a tal fine ' un programma generale per le scuole secondarie ' - p. 687.

Illumina la mentalità che dominava il dibattito l'accoglienza fatta al rilievo presentato da uno dei Congressisti il quale fece osservare che ' dopo che le sorti dell'indipendenza italiana volsero alla peggio, alcuni hanno potuto concepire l'idea che anche gli ecclesiastici insegnanti fossero meno che propensi alle patrie libertà, ciò che non è assolutamente ', e perciò propose di ' emettere un voto di fiducia... in questa parte di insegnanti che è pure la più numerosa ' - p. 677, v. *App.* VII, n. 10 -, ma di fronte alla piega presa dalla discussione finì per ' dichiarar di ritirare la sua mozione ' - p. 678.

Come si vede, al problema della libertà non fu data impostazione veramente scientifica nè in sede filosofica, nè giuridica, nè pedagogica; il ministro GIOIA che si riferì ai ' diritti naturali ' lo fece per negarli, senza prove, a questo riguardo.

La questione non fu considerata *di diritto*, ma *di fatto*.

E il fatto era la malaugurata antitesi ' clericalismo-anticlericalismo ', con tutte le conseguenze delle posizioni di battaglia, esiziali quando si tratti d'argomenti così complessi e così profondamente vitali.

### 3. - LA CONTROVERSIA SUI DIRITTI DELLA CHIESA.

a) La Legge, l'abbiamo visto, conteneva disposizioni tali che innanzi ad esse non solo i cattolici e le Corporazioni religiose e il clero in genere dovevano mettersi in allarme, ma le Autorità gerarchiche non potevano esimersi dal prender posizione.

Tali erano il tipo di dominio e di controllo assolutistico stabilito indistintamente non solo sulle istituzioni scolastiche ma inoltre su quelle educative e sulle opere pie - v. *sopra* II, nn. 4 e 5 - e le formali violazioni di precise norme di diritto ecclesiastico riguardanti sia l'insegnamento della dottrina cattolica, tanto nelle cattedre universitarie di teologia di s. scrittura e di diritto canonico come in tutte le scuole, sia lo stesso esercizio del culto — funzioni sacre, predicazione, amministrazione dei ss. Sacramenti — quale era affidato ai Direttori spirituali delle scuole e dei Convitti.

Era ben notorio che in nessun caso l'Autorità ecclesiastica responsabile avrebbe potuto tradire il ' mandato divino ' sino al punto da consentire, anche solo col silenzio, che la dottrina cattolica fosse ufficialmente impartita da persone che non ne avessero da essa ricevuto l'ufficio e che i Direttori spirituali, come ministri di culto, esercitassero tale funzione muniti del solo potere di *Ordine*, per cui eran sacerdoti, ma privi dell'altro altrettanto indispensabile, cioè il potere di *giurisdizione* per cui venivano autorizzati a compiere atti di culto. Pretendere altrimenti era come sostenere che quando uno è avvocato sia per ciò stesso, automaticamente, abilitato a fungere ugualmente da giudice nel senso pieno di tale compito.

b) Fra l'ottobre e il dicembre dello stesso 1848 fecero presenti al Ministro



le loro ragionate opposizioni il Vescovo di Tortona, i cinque Vescovi della Savoia con due lettere collettive e il Vescovo di Cagliari, seguiti, nel febbraio successivo, dai sei Vescovi della provincia ecclesiastica di Vercelli, i quali inoltrarono una dichiarazione alla quale nello stesso mese se ne aggiunse altra analoga dei Vescovi della Savoia (8).

Il Vescovo di Tortona in data 23 ottobre 1848 scrive: ' con molta sorpresa leggo nella *'Gazzetta Piemontese'* destinato, a mia insaputa, per direttore spirituale e professore di religione nel Collegio Nazionale di Voghera l'Ill.mo signor Teologo Cavallieri stradiocesano. Osserva che un tal metodo ' imporrebbe alla Chiesa un'enorme schiavitù che le toglierebbe il libero esercizio d'un diritto incontrastabile, ed il mezzo di compiere convenientemente un dovere rilevantissimo, da cui non può dispensarsi ': fa rilevare che ' pare, che in un governo, in cui lo Statuto riconosce la religione cattolica per religione del paese, non si possa negare ai Vescovi la piena libertà nel provvedere pei bisogni spirituali della gioventù cattolica ' e conclude dichiarando: ' deggio protestare che non concederò le facoltà necessarie pel disimpegno di quell'ufficio, se non a persona di tutta mia confidenza, e che mi porga intiera guarentigia di zelo, prudenza ed esemplarità ' - ARMONIA, 1848, p. 185.

Nella seconda lettera dei Vescovi della Savoia, 22 dicembre 1848, i Vescovi di ' Chambéry, Aoste, Tarentaise, Maurienne, Annecy ' ribattendo i motivi adottati dal Ministro nella sua risposta alla loro prima lettera del 7 novembre precedente, fanno osservare che

' si un directeur spirituel n'a reçu aucune mission ecclésiastique ni de son évêque, ni du ministre, il n'y a absolument en lui que le caractere sacerdotal; il ne peut, en cet état, exercer aucune fonction; il ne peut ni prêcher, ni confesser; il ne peut, pas même dire la messe, s'il n'a obtenu de son évêque ce qu'on appelle un *celebret*. Si donc votre Excellence persiste à declarer que l'évêque ne peut s'ingérer en rien en ce qui concerne les directeurs spirituel, elle se trouvera nécessairement dans l'impossibilité d'en établir '.

Aggiungono che un sacerdote che insegni il Catechismo essendo a ciò inviato dal solo Ministro, alla domanda: — Pourquoi croyez-vous à votre directeur spirituel? —, anziché insegnare la risposta del libro: — Parce qu'il nous enseigne la doctrine de notre évêque, qui est en communion avec le pape et toute l'Église —, dovrebbe insegnar a rispondere: — Parce qu'il est envoyé par le ministre de l'Instruction publique —. E se seguisse la domanda: — Pourquoi croyez-vous au ministre de l'Instruction publique? — I Vescovi scriventi proseguono: — Votre Excellence comprendra parfaitement qu'ici nous devons nous abstenir de donner la réponse ' - in ARMONIA, 1849, p. 544 b, v. *App.* VIII. Essi si manifestan disposti a concordar le nomine in spirito di leale collaborazione; ma, naturalmente non se ne fece nulla - *ivi*.

Sicchè la Legge portò nel divenire storico a uno slittamento progressivo

(8) I testi di tali lettere si trovano in ARMONIA: del Vescovo di Tortona, '48, p. 185; la prima e la seconda dei Vescovi della Savoia, rispettivamente, '49, p. 541a e p. 544; del Vescovo di Cagliari, '49, p. 38; dei Vescovi della provincia ecclesiastica di Vercelli, '49, p. 81.



dalla precedente posizione dello Stato che ammetteva nell'educazione l'istruzione religiosa e la pratica del culto in armonia colla Chiesa, alla paradossale situazione di voler conservare le stesse funzioni per autorità del solo Ministro escludendo del tutto — art. 58 — la Chiesa, sino alla conseguenza perfettamente logica, secondo l'impostazione della Legge, dell'abolizione d'un'istruzione religiosa e d'un esercizio del culto che troppo evidentemente non poteva il Ministro da solo, anche col più spinto *giuseppinismo*, mantenere.

c) La gravità delle conseguenze storiche si presenta oggi come incommensurabile. Non solo sullo spirito delle popolazioni, che senza dubbio cattoliche erano, le quali venivano a 'sentire' a loro 'estraneo' quel governo, ma inoltre coll'aggravante enorme che un simile stato d'animo si diffondeva sia in zone così delicate, anche politicamente, come la Savoia, sia coll'estendersi d'una legislazione di tale spirito a tutto il nuovo Regno, all'intera nazione italiana.

Le risonanze storiche e psicologiche e politiche dell'undici febbraio 1929 recarono in maggior risalto la profondità del solco scavato fra governo e anima popolare da coloro i quali, mentre si realizzava l'unificazione politica d'Italia non seppero misurare con la necessaria chiaroveggenza l'immane jattura che alla Nazione avrebbe generato un misconoscimento così sostanziale della sua tradizionale anima cattolica.

Le conseguenze più drammatiche furono però, e ancora permangono, quelle che penetrarono nella 'formazione' culturale e volitiva d'interi generazioni giovanili, avulse così, laicisticamente, dalla sintesi dottrinale più vera e onnicomprensiva e dalla forza plasmatrice più potente, qual è la cattolica.

I frutti maturati in un secolo sono oggi di urtante evidenza.

#### 4. - LA SCUOLA INNANZI ALL'ESECUTIVO

a) Un sintomo delle conseguenze di poteri sì vasti affidati al Ministro si trova, per citar un caso, nella Circolare che il ministro MAMELI inviava, il 23 novembre '49, ai Provveditori agli studi, segnalando loro 'le politiche intemperanze di coloro' che sono 'o troppo esagerati nell'idea di libertà, o troppo avversi alle novelle istituzioni'; dando disposizioni 'per non lasciare impuniti gli eccessi e le esorbitanze della natura sovra indicata'; dichiarando 'che a niuno è lecito d'insegnare nelle scuole politici catechismi di qualunque colore, nè di trattenere gli scolari con siffatti discorsi, che si terranno come indegni di continuare nella nobilissima loro carriera quelli, che eserciteranno politiche propagande... che, infine, dovendosi la gioventù istruire anche coll'esempio di chi deve guidarla nella carriera della virtù, non sarà esente affatto da censura il contegno e la condotta fuori delle scuole'; e invitando ciascun Provveditore a 'denunciare al Ministero i contravventori: altrimenti ne sarà mallevadore, e gravemente responsabile, innanzi a Dio, ed innanzi agli uomini'.

Veramente agli Insegnanti poteva sembrare d'esser caduti dalla padella dell'822 in una brace non meno bruciante.

Tanto che, ancora nel 1851 il '*Giornale della Società d'istruzione e d'edu-*

cazione' avverte il Ministro in carica P. GIOIA di 'guardarsi da quegli spiriti sinistri che già dettarono al ministro MAMELI la famosa circolare ai provveditori, e che poi lo sospinsero nella via della reazione cancelleresca' (9).

b) Il citato *Congresso di Alessandria* è intonato alla reazione contro l'estensione del potere che il Ministro esercitava.

Si dichiara che è tempo omai, che l'istruzione pubblica esca da questo governo arbitrario di decreti, e entri una volta in una via legale, certa e ordinata e il Congresso è invitato 'a mandar fuori una voce al nuovo Ministro, la quale lo avverta essere ormai tempo che il capo della pubblica istruzione sia fermo, costituzionale ed indipendente da ogni illegittima influenza', poichè 'è dovere non che al congresso, ma a qualunque privato cittadino l'invocare e proclamare i diritti dello Statuto in faccia al Ministro della Pubblica Istruzione (10).

E prende posizione, a oltre due anni di distanza, contro un caso tipico di centralismo: la Circolare del maggio '849 colla quale veniva ingiunto 'di adottare in tutte le scuole secondarie del Regno una sola grammatica, per ordine, semplicità, precisione e chiarezza, giudicata migliore d'ogni altra', e cioè 'il libro del signor Professore G. F. MURATORI, intitolato: *Della Grammatica latina, libri tre, Torino, Stamperia Reale, 1848*', aggiungendo che 'fin d'ora in nessuna delle scuole tanto Regie e Pubbliche, quanto Comunali vengano usati altri libri fuorchè quelli proposti dal Calendario'.

Riguardo alla quale ingiunzione il Congresso costata che 'finchè si vorrà continuare ad imporre la grammatica latina del prof. Muratori, non potrassi mai sperare in esso verun miglioramento', e perciò chiede che 'si revochi il decreto' che l'ha prescritta (11).

c) Il *Congresso di Asti* della stessa Società, tenuto nell'ottobre '52, accentua la rimostranza e nel discorso di chiusura D. BERTI, Presidente, rileva con vivacità che 'il moto della nostra Associazione che in questo convegno si rivela, è appunto un moto in favore del principio libero' ed esorta energicamente:

'Operiamo nella sfera nostra tutto il bene che possiamo. Approfittiamo delle occasioni che ci si parano innanzi. Ricorriamo agli individui ed ai municipii anzichè al Governo. Imperocchè esso, per troppo fare, si rende oramai incapace di adempiere a' suoi debiti, e noi, per troppo esigere, dimentichiamo quel noto adagio, che in questo mondo deve ciascuno provvedere al suo perfezionamento. Ogni servizio nuovo, che dimandate al Governo, è un vincolo che voi vi ponete, ogni servizio di cui lo sgravate, è una libertà che voi conquistate. Più cresce il numero dei servizi pubblici, più scema la capacità a bene adempierli... Pigliamo adunque congedo col santo proposito di promuovere, e individualmente e col mezzo dei comitati, l'educazione del nostro popolo, onde renderlo degno della sventurata, ma nobile e grande terra italiana a cui appartiene' (12):

(9) V. *Raccolta delle istruzioni, circolari ed altre disposizioni generali emanate dalle autorità amministrative e giudiziarie*, vol. XIII, contenente il 1849, Stamperia reale, Torino, al N. 275, p. 651.

V. il citato *Giornale della società d'istruzione e d'educazione*, anno III, p. 78.

(10) V. *Giornale della Società d'istruzione e d'educazione*, a. III, p. 689.

(11) V. *Raccolta delle istruzioni...*, citata sopra, alla nota 9, p. 324-325.

V. *Giornale della società...*, a. III, p. 677.

(12) *Giornale della società...*, a. IV, p. 670.



d) Del resto lo stesso D. BERTI che con tanto ardore polemico aveva difesa la Legge Boncompagni (13), nel dicembre '55 e nel gennaio '56, indirizzava al BONCOMPAGNI stesso due pubbliche lettere nelle quali prendendo in esame la Proposta LANZA per lo 'riordinamento dell'Amministrazione superiore della pubblica istruzione' - v. *App. IX* - denunciava vigorosamente le violazioni contro la libertà di tutti, compresi gli istituti ecclesiastici, con una serie di affermazioni assai sintomatiche per l'uomo e per l'ambiente: la Legge BONCOMPAGNI fu fatta 'senza badare alla questione della libertà' (14), 1; il riconoscimento di tale libertà fu ritenuto l' 'intempestivo' per 'sospetto' che 'i chiericali... pigliassero la libertà d'insegnamento come uno spediente per disfarsi col tempo delle altre libertà' - 2; l'opinione pubblica invece ora, 1855-56, è omai matura per una 'riforma generale degli studi, poggiata appunto sopra la libertà dello insegnare' - 3; il Progetto LANZA pone la scuola privata in balia dell'arbitrio dei funzionari e ciò quando questa scuola è poca cosa e lo Stato non ha motivi di temerla - 4; con tale sistema vessatorio LANZA nega alla 'minoranza' la tutela d'un suo diritto - 5; nega addirittura al privatista il diritto all'esame nella scuola di Stato, cosa che 'torna al dichiararlo quasi scaduto dai diritti civili': ingiustizia tanto grave che lo stesso BONCOMPAGNI già aveva cercato di ripararvi proponendo d'abrogarla dalla sua legge del 4 ottobre '48, art. 57 - 6; BERTI cita BONCOMPAGNI stesso il quale dichiara che 'negare a tutti la facoltà d'insegnare per non darla al clero, come fanno certi che si dicono liberali, egli è un procedere secondo i principii del dispotismo, il quale per vani timori, e vani sospetti, toglie o sospende i diritti più sacri' - 7; simili ingiustizie procedono dalla presunzione che lo Stato possa far tutto da solo e foggjar le menti a piacimento e così 'i governi del Continente... giunsero... ad accollarsi tutta l'educazione della gioventù, e caddero sotto l'enorme peso. La nazione si addormentò sul molle origliere apparecchiato dal governo e non si svegliò sovente che per udire il grido de' suoi figli lottanti fra di loro e parlanti strane e diverse favelle' - 8; oltre 'alla libertà della scuola privata tanto laicale quanto ecclesiastica' è lesa anche, in quanto 'chiusa in angusti confini', la libertà della scuola comunale' - 9; la conclusione da trarre riguardo la libertà è che 'il più savio partito è di proclamare il diritto comune, smettendo i sospetti e le paure che conducono alle vessazioni ed alle colpevoli inquisizioni, le quali hanno per effetto di dare al governo libero l'andamento del governo assoluto - 10; la radice da cui procedono norme così illiberali sta nel preferire il sistema dell'accentramento in mano al Ministro coadiuvato da dipendenti diretti, all'altro del Ministro coadiuvato da Consigli

(13) V. la *Memoria* citata sopra alla nota 7.

(14) V. *Della libertà nell'insegnamento e dell'ordinamento dell'amministrazione superiore degli studi*:

Lettera prima - Al sig. CAV. CARLO BONCOMPAGNI, presidente della Camera dei Deputati, 12 dicembre 1855.

Lettera seconda - Allo stesso, 13 gennaio 1856.

Ed. in *Appendice all'Istituto*, Paravia, Torino, 1856, pp. 362-388.

V. avanti l'*Appendice IX*: i numeri segnati nel contesto rinviano ai paragrafi di tale *Appendice*.

Per la *Società dei padri di famiglia*, v. *Giornale delle società d'istruzione e d'educazione* citato, a. IV, p. 690.



dotati di capacità tecnica e d'una certa autonomia legale e responsabile - 11; il primo sistema fa sì che il governo della scuola facilmente diventi 'politico' e segua le opinioni della 'parte' alla quale il Ministro appartiene, fomentando esso un naturale conformismo sia nei funzionari che nei Docenti che sono 'sempre inchinati a riconoscere nel volere ministeriale il criterio della verità e della giustizia!... e ciò anche a motivo delle 'guarentigie troppo scarse accordate ai professori delle scuole secondarie' - 12; il sistema dei Consigli invece, soprattutto se distinti secondo i vari gradi e tipi di scuole, fa sì che 'le opinioni si bilanciano e si temperano a vicenda' e 'si può scemare il male' delle direttive che piovono dall'alto senza 'impedirne il bene' - 13; ma soprattutto tale sistema ha il vantaggio d'attuare nella pratica la distinzione delle 'due parti' del governo della scuola': cioè della 'parte amministrativa e economica', dalla 'parte scientifica e pedagogica. Alla prima provvedono le norme generali prescritte per tutti i servizi pubblici dello Stato; alla seconda le norme speciali derivate dalla natura del soggetto al quale si riferiscono. Al governo della prima basta il ministro; al governo della seconda... concorrono col ministro le podestà scolastiche stabilite dalle leggi': cioè i Consigli.

I quali, inoltre, essendo organi di legge, meglio assicurano 'la malleveria delle podestà scolastiche e quella dello stesso ministro dinanzi alla nazione' - 14.

Idee tutte alle quali D. BERTI non era nuovo, tanto che sin dal dicembre del '52 lo troviamo coll'ex-ministro dell'istruzione P. GIOIA, con SCLOPIS e altri nella direzione dell'Istituto privato sorto per opera d'una Società di padri di famiglia'.

e) Gli Insegnanti adunque reagiscono contro il gravissimo fatto per cui all'antico s'era sostituito un nuovo monopolio, non meno efficace se nelle sue spire teneva imprigionata tutta la loro carriera non solo ma anche l'attività didattica e pedagogica come l'indirizzo politico.

Situazione nella quale fatalmente non si poteva a meno di cadere dal momento che in un complesso d'attività così straordinariamente molteplici e delicate come quelle dell'insegnamento dell'educazione e della scuola, in luogo dell'intervento armonico di tutti i soggetti che di diritto-dovere e pel vantaggio comune vi debbono collaborare — famiglia comune Stato Chiesa — uno solo aveva voluto attribuirsi tutte le funzioni.

Perfettamente naturale che i primi a sentire il disfunzionamento siano stati gli uomini della scuola, i quali, a ragione della loro specifica sensibilità, appunto, didattica e pedagogica, con gli uomini prevalentemente ispirati alla 'ragione politica' sono i più fondati a far valere quant'è giusto e necessario il peso del loro competente influsso sull'indirizzo e sul governo della scuola.

#### IV.

### VERSO IL SUPERAMENTO STORICO

#### 1. - *La Legge LANZA* - 22 giugno 1857.

Le idee che vedemmo agitate da D. BERTI conquistavano l'opinione degli uomini politici man mano che diminuivano i timori e i sospetti che avevano ispirato il monopolio instaurato nel '48.

Sicchè nel gennaio '57 discutendosi alla Camera la proposta di quella che fu poi la Legge LANZA, da un ampio dibattito risultarono 'in favore della libertà d'insegnamento' dichiarazioni che CAMILLO CAVOUR, Presidente del Consiglio riconosceva 'unanimesi', consacrate in un ordine del giorno; onde l'art. 1 della Legge stabiliva sull'insegnamento privato una vigilanza limitata alla 'tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico' e l'art. 7 prometteva le 'leggi speciali' al fine di regolare in tal senso la materia.

Le 'leggi' poi non vennero e così in pratica rimase in vigore il regime precedente, ma l'affermazione avvenuta segnava un progresso degno di nota, dati i tempi (15).

#### 2. - *La Legge CASATI* - 13 novembre '59.

L'esigenza della libertà e delle autonomie fu meglio riconosciuta nella Legge CASATI — anch'essa emanata in virtù dei pieni poteri, sanciti colla Legge 25 aprile dello stesso anno in relazione alla guerra — sia riguardo alla 'scuola paterna' che per quella 'privata' che nei Comuni, le Province e gli Enti morali.

Ma l'esecutivo poco a poco la demolì nello spirito e nella lettera senza che il legislativo intervenisse, nemmeno per salvar la legalità formale dei provvedimenti (16).

#### 3. - *La via di DON BOSCO*.

E veramente i metodi, continuando e acuendosi sempre più la lotta contro la Chiesa anche per la questione dello Stato pontificio in relazione all'unità d'Italia, rimaneva quella dell'ostilità che costringevano la scuola privata in condizioni di grave inferiorità legale ed economica.

Anche la storia di DON BOSCO e delle sue scuole all'Oratorio di Valdocco in Torino documenta la persistenza di simili sistemi.

(15) GIUSEPPE MONTI, *La libertà della scuola*, ed. 'Vita e Pensiero', Milano, 1928, pp. 188-191.

(16) G. MONTI, *op. cit.*, pp. 199-206.



Un caso fra altri.

In un'ispezione a tale Istituto intenzionalmente ordinata, nel 1863, dal Cav. Stefano GATTI, capo divisione al Ministero dell'istruzione pubblica, notoriamente avverso alle scuole ecclesiastiche, il prof. Ferri, malgrado domande insidiose rivolte agli alunni e tendenziose indagini sui punti che potevano offrire pretesto a critiche, si dichiarava soddisfatto e, per certi aspetti, anche ammirato.

Quando però i due furon chiamati nel gabinetto del ministro MICHELE AMARI, gli presentarono una versione del tutto opposta, citando anche particolari inventati.

Per loro disavventura però non s'erano accorti che nello stesso ufficio era presente proprio DON BOSCO, il quale così ebbe agio di chiarire la veridicità dei relatori (17).

Del resto DON BOSCO pel superamento della sterile posizione di lotta così sventuratamente esiziale alla nazione, si trovò egli la via che il tempo dimostrò quanto fosse appropriata.

Egli misurò sin nel più intimo la nefasta disintegrazione della personalità e del carattere che quell'indirizzo ostile alla tradizione religioso-morale ingenerava, e indagando l'anima giovanile con occhio autenticamente pedagogico sino a ben altra profondità da quella a cui s'arrestavano gli uomini 'di partito', pervenne ad organizzare l'istruzione e l'educazione libera sulla base la più integralmente cattolica, affondando le radici dell'attività sua in quella parte della popolazione che più vastamente veniva ad esser contagiata dal *virus* giacobino e laicista, le classi popolari, ed educandone i figli non solo ad una cultura aggiornata coi tempi, ma anche ad una preparazione professionale la cui necessità sempre più si faceva manifesta.

E ciò ponendosi senz'altro nella 'legalità' imposta dalle prescrizioni vigenti, anzichè attardarsi in quell'astensionismo sterile che non perveniva se non a invelenire gli animi, mentre la gioventù andava perduta a intere masse, e inoltre instaurando quel metodo nel quale in rapporto agli usi e all'ambiente svelò una indipendenza e una genialità pari all'efficacia educativa.

Poichè era lampante che disposizioni come quelle del Regolamento organico del 1822 in materia di pratica religiosa e disciplinare, ancora sancite col Regolamento pei Convitti nazionali emanato con R. Decreto il 9 ottobre 1848 sotto il ministro BONCOMPAGNI, — s. messa quotidiana, l'assistenza obbligatoria alle funzioni prescritta non solo agli alunni ma anche al Preside con suo Consiglio, le 'tavole di penitenza', la 'camera di riflessione', ecc. — imposte senz'altro con Regio Decreto troppo facilmente diventavano del tutto controproducenti (18).

(17) GB. LEMOYNE, *Memorie biografiche* di D. Bosco, ed. extra commerciale. Vol. VII, pp. 316 e 444-455.

(18) V. R. Decreto n. 834 del 9 ottobre 1848, contenente il 'Regolamento interno e il piano di studii per i Convitti nazionali', in 'Raccolta degli Atti del Governo', Stamperia Reale, Torino, vol. XVI, pp. 1027-1072.

IL PRESIDE 'è mallevadore innanzi agli uomini del buon andamento del collegio; veglia sollecitamente sopra tutto quanto riguarda la religione, i buoni costumi e l'ordine' - art. 12; egli 'nei giorni feriali interviene sovente alle preghiere comuni' - art. 13; egli inoltre 'salvo grave impedimento o assenza deve assistere nella domenica e nelle

Onde quel metodo di DON BOSCO che, fondandosi su 'ragione e religione', contrariamente a certa prassi seguita abitualmente, s'ispirava alla più attenta intuizione psicologica e alla stimolazione della spontaneità, perveniva a provocare e ad amplificare tanto un'adesione veracemente volontaria ed assimilante a tutte quelle antiche pratiche del culto che altri si limitava ad imporre, quanto una comprensiva collaborazione dell'educando con tutta l'opera dell'educatore (19).

Poichè DON BOSCO s'era immesso a vivere, esattamente, entro all'incomensurabile mondo del giovane colle sue energie psichiche e fisiche in pieno sviluppo, coll'illimitatezza del suo spirito libero e immortale, colla dignità divina della sua inserzione in Cristo, colle capacità e responsabilità senza confini innanzi alla vita temporale — nella famiglia nella società nello stato nella Chiesa — e ultratemporale; e proprio in questo intimo convivere colla totalità stessa della persona umana e deiforme del giovane veniva a ritrovare e ad attuare la soluzione verace a tutti i ponderosi problemi — e filosofici e teologici e giuridici e politici e sociali e didattici e pedagogici — che la sua formazione, in vista della maturazione della sua più alta personalità, poneva.

Da questo supremo fastigio egli poteva misurare quanto ostili e quanto letteralmente inique contro le più radicate necessità dell'educando in via di formazione fossero quelle vedute grettamente 'politiche', che la più vera sostanza educativa pregiudicavano a tutto danno di colui che, unico, non ci aveva proprio la più lontana ombra di colpa e che, per sciagurata inversione di parti, veniva, proprio esso, a portarne un danno senza pari: l'adolescente colla sua 'anima da salvare'.

Oggi ancora, come sempre, *questo soltanto* è il baricentro ancorandosi saldamente al quale tutti — i filosofi come i pedagogisti, i giuristi e i politici, gli uomini della famiglia e della Chiesa e della scuola — troveranno il metro comune mediante cui risolvere l'equazione delle rispettive 'competenze': meglio, della responsabile e volenterosa collaborazione alla suprema missione di formare dal fanciullo e nel fanciullo l'uomo.

Un superamento della situazione storica, politico e giuridico come pedagogico, del tipo di quello che da DON BOSCO fu messo in opera, attuato su scala

altre feste alle funzioni della Chiesa insieme alle altre persone componenti il Consiglio ordinario' - art. 15.

IL DIRETTORE SPIRITUALE 'in caso di mancanza di rispetto o di subordinazione a lui personale per parte d'un convittore, gli intima immediatamente gli arresti' - art. 30.

LE PENE, tra le altre, sono: 'tavola di penitenza divisa in tre gradi: a) pranzo separato dagli altri conservando il silenzio, b) pranzo separato e privazione d'una pietanza, c) pranzo separato ridotto a minesira pane ed acqua; camera di riflessione: questa pena non potrà mai prolungarsi oltre i tre giorni..., sarà sempre accompagnata dalla privazione delle pietanze' - art. 84.

'L'ingresso degli allievi esterni alla mattina sarà in inverno alle ore 7 e mezza, dopo pasqua alle 6 e mezza.

Dopo dieci minuti comincerà la S. Messa che durerà circa venti minuti: tosto dopo cominciano le lezioni' - art. 94.

(19) S. GIOVANNI BOSCO, *Il metodo preventivo* a cura di M. CASOTTI, ed. 'La Scuola', Brescia, 1940, pp. 287.



nazionale avrebbe risparmiato all'Italia tanta parte di quelle masse che preoccupano società e governi.

Giacchè quella soltanto era la via.

#### 4. - Dal 1848 al 1948.

La Conciliazione del febbraio 1929 iniziò la nuova storia dei rapporti fra Chiesa e Stato anche riguardo alla scuola, portando nuovamente in essa quell'insegnamento religioso che n'era stato bandito e maturando grado grado la situazione per la quale si giunse, in un primo tempo, alla Legge n. 86 del 19 gennaio 1942 sull'Esame di Stato e sulle scuole non statali coi riferimenti specifici a quelle dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica e, ultimamente, alla consacrazione giuridica suprema del principio della libertà della scuola, con conseguente parità fra scuola statale e non statale, sancita nell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana (20).

La storia è buona giustiziera.

Dal monopolio dello Stato assoluto consociato colla Chiesa — le 'Costituzioni' settecentesche col Regolamento del 1822; al monopolio dello Stato costituzionale separato, per la materia scolastica, dalla Chiesa ma non ancora dalla religione — Legge BONCOMPAGNI; alle affermazioni legislative della libertà, sia pure distrutte dal monopolio dell'esecutivo laicista sulla scuola, separata omai anche dalla religione — Leggi LANZA '57 e CASATI '59; sino al ritorno della religione nelle scuole — CONCORDATO 1929; alla parificazione fra scuole statali e non statali — Legge n. 86 del 19 gennaio 1942; all'affermazione statutaria del principio della libertà e di quello della parità — COSTITUZIONE 1949.

(20) Legge 19 gennaio 1942, N. 86 - ' Disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione '.

Capo I - ' Delle scuole non regie ' : contiene le norme pei riconoscimenti legali.

Capo II - ' Degli esami di Stato '.

Capo III - ' Disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche ' : attinenti i riconoscimenti legali, le sedi di Esame di Stato, il trattamento ai laureati in sacra teologia in relazione agli esami di abilitazione o di concorso, il diritto per ' coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa di sostenere esami nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica '.

L'art. 7 della Costituzione della Rep. It. conferma, tra l'altro, le disposizioni concordatarie sull'insegnamento della Religione nelle scuole e sull'Esame di Stato.

Art. 33 della stessa Costituzione : ' Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali '.

Per gli altri articoli riferentisi o riferibili alla scuola nella Costituzione stessa, v. G. GIAMPIETRO, *Le premesse della nuova legislazione scolastica italiana*, in ' *Civiltà Cattolica* ', quad. 2353 del 3 luglio 1948.

Per la questione della libertà e della parità, v. V. SINISTRERO, *Verso la libertà della scuola mediante la parità*, ed. SEI, Torino, 1947, con bibliografia.

Il centenario della Legge BONCOMPAGNI trova vigente quel principio giuridico ch'è a' suoi antipodi.

Ne troverà pure l'attuazione coerente?

E troverà i cattolici organizzativamente pronti all'immenso compito di rigenerazione educativa cristiana segnato dalla ILLIUS DIVINI MAGISTRI (21), che le deficienze pedagogiche d'un secolo han resa così drammaticamente irrogabile?

VINCENZO SINISTRERO, S. D. B.

(21) v. LE ENCICLICHE SOCIALI, a cura di I. GIORDANI, ed. 'Studium', Roma, 1944. Alle pp. 227-259 è riportata integralmente nel testo italiano l'Enciclica sopra citata.



## APPENDICE I

### LEGGE BONCOMPAGNI SULLA PUBBLICA ISTRUZIONE

4 OTTOBRE 1848

N. 818

CARLO ALBERTO  
per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ecc. ecc.  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc.

In virtù delle facoltà straordinarie portate dalla legge del 2 agosto p. p. abbiamo sulla relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica istruzione determinato e determiniamo quanto segue :

#### TITOLO I.

*Dell'amministr. della pubblica istruzione.*

##### ART. 1.

La pubblica istruzione dipende dalla direzione del Ministro Segretario di Stato incaricato di tal dipartimento: a lui spetta promuovere il progresso del sapere, la diffusione dell'istruzione e la conservazione delle sane dottrine, e provvedere in ogni parte all'amministrazione degli Istituti e Stabilimenti appartenenti all'insegnamento ed alla pubblica educazione.

##### ART. 2.

Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione  
Propone alla firma del Re tutte le Leggi

e Decreti concernenti all'istruzione pubblica.

Stabilisce i regolamenti generali per l'esecuzione delle Leggi, e per le interne discipline da osservarsi nelle scuole dipendenti dalla sua direzione.

In seguito al parere dei Consigli Universitari dà le disposizioni occorrenti in ordine alle domande di dispensa degli studenti per l'ammissione ai corsi ed agli esami.

Non darà alcuna disposizione contraria al parere del Consiglio Universitario senza sentire il Consiglio superiore.

##### ART. 3.

Da lui dipendono :

1. Le Università del Regno con gli Stabilimenti alle medesime annessi.

2. I Collegi regii e pubblici, e i Convitti.

3. Le scuole di istruzione elementare e superiore sì pubbliche che private per gli adolescenti e gli adulti che non attendono a studi classici.

4. I Convitti e le scuole femminili di istruzione elementare e superiore pubbliche e private, che però continueranno ad essere rette con leggi particolari.

L'ispezione degli asili d'infanzia, delle scuole dei sordomuti, di quelle di agricoltura, di arti e mestieri, di veterinaria e di arte forestale, del genio civile, della marina ed altre relative ad oggetti speciali, affidati alle cure di altri dicasteri continuerà ad appartenere al dicastero da cui tali materie dipendono.

#### ART. 4.

Le scuole maschili dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione si dividono in Scuole elementari inferiori, e superiori. Scuole secondarie. Scuole universitarie. Scuole speciali.

Le scuole elementari servono di preparazione a tutti gli altri gradi d'istruzione; esse sono inferiori, o superiori.

Sono scuole elementari inferiori quelle in cui si insegnano insieme col catechismo, il leggere, lo scrivere, i primi elementi dell'aritmetica, i principii della lingua italiana, gli esercizi di nomenclatura.

Sono scuole elementari superiori quelle in cui si insegnano la grammatica, ed il comporre italiano, gli ulteriori sviluppi dell'aritmetica, i primi elementi della geometria, delle scienze naturali, della storia, e della geografia.

Sono scuole secondarie quelle in cui si insegnano le lingue antiche e le lingue straniere, e gli elementi della filosofia e delle scienze, come preparazione agli studi universitarii.

Sono scuole speciali quelle che, continuando l'istruzione elementare, preparano all'esercizio delle professioni per le quali non è destinato alcuno speciale insegnamento nelle Università.

Le scuole Universitarie sono quelle che, compiendo l'istruzione letteraria e scientifica, abilitano coloro che le frequentano a ricevere i supremi gradi accademici in una delle facoltà, o ad esercitare le professioni che da esse dipendono, sia che queste scuole si trovino stabilite nel capoluogo di una Università od in altri luoghi del circondario di essa.

#### ART. 5.

Il Ministro Segretario di Stato è nelle sue funzioni assistito da un Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Dirigono la pubblica istruzione sotto la di lui dipendenza, e nel limite delle attribuzioni e dei distretti rispettivi,

I consigli universitarii, i consigli delle facoltà, le commissioni permanenti delle scuole secondarie, il consiglio generale per le scuole elementari, i consigli provinciali di istruzione, i provveditori agli studi.

#### ART. 6.

Il Ministro Segretario di Stato eserciterà una vigilanza diretta su tutti gli Stabilimenti che da lui dipendono, anche per mezzo di ispettori da lui deputati alla visita degli Sta-

bilimenti medesimi coll'incarico di fargliene relazione.

### TITOLO II.

*Del Consiglio superiore di pubblica istruz.*

#### ART. 7.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarà composto di un vice-presidente, di sette membri ordinari perpetui, e di cinque membri straordinari triennali nominati gli uni e gli altri dal Re.

#### ART. 8.

Il vice-presidente sarà scelto tra i Professori attuali od emeriti, ovvero tra i Dottori collegiati.

Fra i membri ordinari del Consiglio superiore, cinque saranno Professori attuali od emeriti in una delle R. Università appartenenti a ciascuna delle facoltà di teologia, di leggi, di medicina e chirurgia, di scienze e di lettere; gli altri due membri ordinari saranno scelti fuori dell'Università fra le persone illustri per il loro merito scientifico o letterario. I membri straordinari saranno Professori o Dottori collegiati in una delle Università, e potranno essere trascelti da tutte le facoltà indistintamente.

Dopo la prima formazione del Consiglio superiore e dei Consigli universitarii i Professori non potranno essere membri ordinari del Consiglio superiore prima d'aver fatto parte di un Consiglio universitario.

Niuno potrà far parte nello stesso tempo del Consiglio superiore e di un Consiglio universitario.

#### ART. 9.

Il Consiglio superiore sarà convocato dal Ministro e presieduto da lui od in sua vece dal vice-presidente.

Un ufficiale del Ministero farà presso il medesimo parti di segretario.

Anche non convocato dal Ministro, sulla istanza almeno di tre membri ordinari, il vice-presidente convocherà e presiederà il Consiglio per fare al Ministro quelle proposizioni che credesse opportune al progresso degli studi.

#### ART. 10.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è sempre necessaria la presenza almeno di quattro membri ordinari.

I membri ordinari e straordinari avranno un eguale diritto di suffragio.



ART. 11.

Il Consiglio superiore preparerà i progetti delle leggi, e dei regolamenti generali di pubblica istruzione ogni qual volta ne sia richiesto dal Ministro, e darà il suo avviso sui progetti che gli venissero dal medesimo comunicati.

Anche non eccitato dal Ministro gli proporrà i provvedimenti che crederà opportuni al progresso degli studi.

ART. 12.

Spetta al Consiglio superiore di formare il piano generale degli studi, e della loro ripartizione fra le diverse cattedre, sottomettendolo al Ministro per la sua approvazione. Spetta pure al Consiglio di esaminare anche per mezzo di Commissioni scelte nel suo seno, e fra i Professori e Dottori collegiati delle Università, e di approvare i programmi dei singoli corsi trasmessi come infra dai Consigli universitari. Esaminerà parimente ed approverà i libri ed i trattati che dovranno servire al pubblico insegnamento, assumendo anche ogni volta che crederà opportuno, il parere dei corpi scientifici, e delle persone più competenti, od istituendo apposite Commissioni.

ART. 13.

Saranno comunicate al Consiglio superiore, le relazioni degli ispettori deputati dal Ministro alla visita delle scuole e degli stabilimenti scientifici, e quelle dei Consigli universitari, e dei Consigli provinciali d'istruzione: dal complesso di tutte queste relazioni, il Consiglio ricaverà ogni tre anni una generale relazione sulla condizione della pubblica istruzione in tutte le parti del Regno, e la trasmetterà al Ministro con le osservazioni cui essa potrà dar luogo.

ART. 14.

Vacando qualche cattedra in una delle Università del Regno, i titoli dei candidati alla medesima saranno sottoposti all'esame del Consiglio superiore per le sue osservazioni. Esso ammetterà pure il suo parere sulle domande di ritiro e di congedo dei medesimi Professori.

ART. 15.

Il Consiglio superiore prenderà cognizione delle colpe imputate ai Professori delle R. Università, ai Professori, Maestri e Direttori spirituali delle scuole secondarie, ed agli Ispettori delle elementari, quando que-

ste siano tali da dar luogo a sospensione o a destituzione secondo le regole che verranno con apposita legge stabilite.

In nessun caso il Consiglio pronuncierà il suo giudizio senza aver sentita nelle sue difese la persona incolpata.

ART. 16.

Il Governo potrà tuttavia, esponendo i suoi motivi al Consiglio superiore di pubblica istruzione, rimuovere dal loro ufficio i membri del corpo insegnante dianzi nominati per tre anni dopo la promulgazione della presente legge. Potrà rimuoverli nello stesso modo durante i tre primi anni delle loro nomine.

TITOLO III.

*Dei Consigli Universitari.*

ART. 17.

In ciascuna Università è istituito un Consiglio universitario che verrà composto di un Presidente scelto dal Re, di cinque Professori attuali od emeriti appartenenti alle cinque facoltà nominati dal Re sopra altrettante terne formate dai Collegi delle facoltà: a questi si aggiungeranno due membri che verranno nominati dal Re, e scelti tra le persone illustri per merito scientifico o letterario.

Inoltre il Governatore del collegio delle Provincie di Torino, del collegio di Cagliari, del collegio Canopoleno di Sassari intervengono alle sedute dei rispettivi Consigli, e vi avranno voto deliberativo.

I Consigli di ciascuna delle città in cui risiede una Università deputeranno uno dei loro membri, il quale interverrà con voto consultivo alle sedute del Consiglio universitario ogni qual volta che ci sia chiamato dal Presidente.

ART. 18.

Dopo un anno dall'istituzione dei Consigli, uno dei Professori che ne fanno parte, sarà tratto a sorte e surrogato, e così d'anno in anno sino alla fine del quarto: quindi uscirà ogni anno il Professore che avrà compiuto un quinquennio dopo la sua entrata nel Consiglio. Il Rettore, finchè dura in tale carica, non verrà compreso nell'estrazione a sorte. Il Presidente e gli altri due membri saranno perpetui.

La rinnovazione dei membri del Consiglio Professori si farà in principio di ciascun anno scolastico.

#### ART. 19.

Il Consiglio universitario farà i regolamenti speciali occorrenti per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti generali.

Promuoverà presso il Consiglio superiore di pubblica istruzione i provvedimenti che crederà più confacenti al progresso dell'istruzione; e presso il Ministro quelli conducenti all'esatto adempimento delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Università.

Formerà d'accordo coi Professori i programmi di ciascun corso e li trasmetterà al Consiglio superiore.

Provvederà all'amministrazione delle proprietà spettanti all'Università. Quando sia da dare qualche disposizione, per la quale si muti la forma degli edifici, o delle altre cose appartenenti all'Università, non darà alcun provvedimento prima di averne ricevuto l'autorizzazione dal Ministro, il quale potrà anche assumere il parere del Consiglio superiore.

Darà le sue deliberazioni circa le ragioni giuridiche che possano competere all'Università; non potrà tuttavia farle valere in giudizio, prima di essere stato autorizzato dal Ministro.

Pronuncierà sui richiami intorno alle ammissioni ai corsi ed agli esami. spedirà i diplomi pei gradi accademici nella forma che verrà stabilita, e darà, sentito il Regio Consultore, il suo parere sulle domande di dispensa d'ogni sorta dirette dagli Studenti al Ministro.

Alla fine di ogni anno scolastico, e sulla proposta dei Consigli delle Facoltà, approverà i Ripetitori per l'anno prossimo: esaminerà i titoli dei Candidati all'aggregazione, e pronunzierà sulla loro ammissione, secondo le regole che sono, o che verranno stabilite.

#### ART. 20.

Il Segretario dell'Università farà l'ufficio del Segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di cinque membri.

Il Consiglio universitario si radunerà regolarmente due volte al mese. Potrà essere convocato straordinariamente dal Presidente.

#### ART. 21.

Il Presidente vigilerà nell'interno dell'Università sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti spettanti alla pubblica istruzione.

Convocherà le adunanze del Consiglio, e vi avrà la presidenza, corrisponderà col Ministro, e ne comunicherà le istruzioni al Consiglio.

Rappresenterà l'Università negli atti amministrativi e giuridici.

#### ART. 22.

Fra i Consiglieri Professi sarà scelto dal Re il Rettore dell'Università, il quale starà in carica, finchè scada il tempo per cui fu eletto a far parte del Consiglio.

Questo eleggerà nel suo seno un Vice-Rettore incaricato di farne le veci in caso di assenza o di impedimento.

#### ART. 23.

Il Rettore veglierà d'accordo coi Presidi delle Facoltà, affinchè ciascuno dei Professori adempisca alle parti che nell'insegnamento gli sono affidate.

Egli eserciterà pure la sua vigilanza sulla condotta degli Studenti tanto nelle scuole che nelle congregazioni dell'Università, ammonendo ed applicando, ove ne sia il caso, le punizioni di semplice disciplina. Darà tutte le provvidenze di urgenza che potranno occorrere per mantenere il buon ordine.

Quando si suscitasse qualche disordine tra gli Studenti, accorrerà per richiamarli al dovere, coll'autorità della ragione e dei consigli, e con quelle misure di disciplina che sono nelle sue attribuzioni.

Riferirà le provvidenze di urgenza al Consiglio universitario, ed ecciterà le sue deliberazioni per tutti i casi, nei quali non sia necessario un istantaneo provvedimento.

In mancanza del Presidente del Consiglio ne farà le veci.

#### ART. 24.

Tra i Dottori aggregati alla Facoltà di Leggi sarà scelto dal Re un Consultore. Questi solleciterà dal Consiglio le provvidenze occorrenti a promuovere l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti.

Esaminerà le istanze d'ogni maniera proposte al Consiglio universitario in ordine all'applicazione delle leggi, od alla dispensa da esse, e darà in proposito il suo parere.

#### ART. 25.

Gli apparterrà riconoscere, se gli Studenti siansi uniformati alle discipline universitarie, in seguito a che verranno senz'altro ammessi ai corsi ed agli esami. Quando dagli Studenti si facciano richiami contro le sue decisioni verranno portati avanti il Consiglio universitario.



ART. 26.

Nei casi gravi, ed allorquando il Consiglio universitario non secondi le istanze del Consultore nelle attribuzioni che a lui appartengono, questi ne riferirà al Consiglio superiore. Dovrà tuttavia dichiarare al Consiglio universitario l'intenzione di volerne riferire, affinchè questo possa fare le sue parti per giustificare i motivi della propria determinazione.

ART. 27.

Porterà a cognizione del Consiglio superiore gli abusi gravi che potessero richiedere qualche provvedimento o repressione, ed i fatti che potessero dar luogo a sospensione o destituzione dei membri dell'Università.

TITOLO IV.

*Dei Consigli delle Facoltà.*

ART. 28.

In ogni Università è stabilito per ciascuna Facoltà un Consiglio composto del Preside che ne è il capo: di tre Professori in attività di servizio eletti dai loro colleghi, e di due altri Consiglieri eletti per libera votazione del Collegio tra i suoi membri: il Consiglio elegge il segretario nel proprio seno.

Il Consiglio può chiamare alle sue sedute altri Professori ogni volta che lo creda opportuno.

ART. 29.

Spetta a ciascuna Facoltà radunata collegialmente formare la terna dei candidati da essere sottoposta al Re per la nomina di un membro del Consiglio universitario, quando venga ad uscirne il Professore appartenente alla Facoltà.

ART. 30.

I Consigli delle Facoltà sono convocati dal Preside in fine di ciascun anno scolastico per gli oggetti seguenti:

1. Per ricevere e per trasmettere al Consiglio universitario i rendiconti dei Professori sull'andamento delle loro scuole, esaminandoli in adunanza, ed accompagnandoli delle osservazioni che giudicheranno opportune.

2. Per proporre al Consiglio universitario i regolamenti che giudicheranno utili all'avanzamento degli studi nella Facoltà.

3. Per formare sulle proposizioni dei

Professori le note ragionate degli Studenti più distinti fra quelli che avranno compiuto in quell'anno il corso di studi nelle diverse Facoltà.

4. Per proporre al Consiglio universitario la nomina dei Ripetitori per l'anno prossimo, e l'annessione dei Candidati alla aggregazione.

TITOLO V.

*Del governo e dell'ispezione delle scuole secondarie.*

ART. 31.

In ciascun circondario universitario sarà stabilita una Commissione permanente per le scuole secondarie, che avrà a capo il Presidente del Consiglio universitario, e sarà composta dal Rettore dell'Università, il quale farà le veci del Presidente in mancanza di quello, del Professore di scienze e di quello di lettere che sono membri del Consiglio universitario, di uno dei membri al medesimo aggiunto, e del Professore di metodica anche quando egli non faccia parte del Consiglio.

Il Segretario dell'Università sarà pure Segretario della Commissione.

ART. 32.

La Commissione assumerà il parere del Consultore del Consiglio universitario ogni volta che sorga qualche dubbio circa l'applicazione delle leggi.

ART. 33.

Le attribuzioni della Commissione delle scuole sono:

1. Vegliare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda le scuole secondarie;

2. Pronunciare sulle annessioni ai corsi ed agli esami delle scuole secondarie nei casi in cui l'applicazione dei regolamenti possa dar luogo a dubbietà;

3. Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole private in cui si dia l'insegnamento secondario;

4. Pronunciare sulle domande di congedo temporario e sulle supplenze dei Professori e dei Maestri: e proporre al Ministro le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, le distinzioni onorifiche che potessero occorrere in favore di quelli;

5. Portare innanzi al Consiglio superiore di pubblica istruzione le accuse contro i Professori e Maestri di scuole secondarie

che dessero luogo a destituzione o sospensione;

6. Promuovere presso il medesimo le chiusure delle scuole secondarie in cui gravi disordini od altri accidenti rendessero necessario questo provvedimento: trattandosi di scuole private, potrà solleccitarne la soppressione.

In caso di urgenza potrà dare queste disposizioni, le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.

#### ART. 34.

Sotto la dipendenza della Commissione sono istituiti Ispettori delle scuole secondarie, i quali visiteranno tutte le scuole pubbliche e private, ed i convitti ad esse attinenti; esamineranno se siano osservate le leggi ed i regolamenti definitivi tanto all'istruzione quanto alla disciplina. Si accerteranno del grado di istruzione degli alunni: riconosceranno la condizione dei locali e degli stabilimenti dipendenti dalle scuole, e faranno di tutto relazione alla Commissione.

#### ART. 35.

Sotto la medesima dipendenza della Commissione per le scuole secondarie è istituito presso ciascun Collegio reale o pubblico ove sia insegnata la filosofia un Consiglio collegiale, il quale sarà presieduto dal Provveditore Regio o locale, e composto di un direttore spirituale, d'un Professore di filosofia, di un Professore di retorica o di umanità, ove questi sia patentato per la retorica, e d'uno dei Maestri di latinità, e d'un Professore de' corsi accessori, ove questi abbiano luogo ne' Collegi.

#### ART. 36.

Tre de' membri del Consiglio collegiale si divideranno di concerto col Provveditore, e sulla votazione del Consiglio, le seguenti attribuzioni relative agli allievi del Collegio:

1. Direzione degli studi, esame de' cataloghi de' voti delle lezioni e de' lavori.
2. Disciplina degli Studenti nell'entrare, rimanere ed uscire dal Collegio.
3. Disciplina esterna de' medesimi; visita ordinaria delle pensioni.

Il governo e la direzione della Cappella apparterrà sempre al direttore spirituale.

La tenuta dei registri apparterrà al Provveditore.

#### ART. 37.

Il Consiglio si adunerà ordinariamente una volta al mese per gli esami mensili, per

l'assistenza alla Cappella, pel buon andamento degli studi e della disciplina degli allievi.

Si adunerà straordinariamente ogni qual volta il Provveditore, o per sè, o sulla relazione d'uno dei membri del Consiglio, crederà esservi motivo d'urgenza.

#### ART. 38.

Il Consiglio discuterà sul principio dell'anno il programma che ciascun Professore o Maestro gli presenterà del proprio insegnamento coll'indicazione dei lavori, delle lezioni e delle spiegazioni da farsi; ed in fine dell'anno esaminerà le relazioni dell'insegnamento fatte dai medesimi, e trasmetterà al Consiglio per le scuole secondarie un riassunto di tutte le relazioni sudette con quelle osservazioni che crederà opportune.

### TITOLO VI.

#### *Del governo e dell'ispezione delle scuole elementari.*

#### ART. 39.

È istituito a Torino un Consiglio generale per le scuole elementari che sarà presieduto dall'Ispettore generale delle scuole di metodo ed elementari, e sarà composto del Professore della scuola superiore di metodo, d'un Professore di Filosofia, d'un professore di lettere, d'un Professore di matematica, d'un Professore di scienze naturali, appartenenti all'Università, e del Direttore spirituale e Professore di religione nel Collegio nazionale di Torino.

Tanto presso il Consiglio delle secondarie, quanto presso il Consiglio generale per le scuole elementari il Professore di metodo potrà essere rappresentato da uno degli Assistenti.

#### ART. 40.

Le attribuzioni del Consiglio sono:

1. Vegliare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti di istruzione pubblica in quanto riguarda le scuole elementari.
2. Pronunciare sulle autorizzazioni di scuole elementari superiori, e di scuole speciali.
3. Pronunciare sulle domande di congedo e sulle supplenze degli impiegati nelle scuole di metodo, e proporre al Ministro le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, e le distinzioni onorifiche, che potessero essere meritate da alcuni di essi.
4. Portare innanzi al Consiglio superiore



re di pubblica istruzione le accuse contro gli Ispettori provinciali, ed i Professori di metodo che dessero luogo a sospensione o a destituzione.

5. Promuovere presso il medesimo la soppressione di scuole elementari superiori o speciali, nelle quali avessero luogo gravi disordini, che rendessero necessario questo provvedimento.

In caso d'urgenza potrà dare queste disposizioni, le quali non diverranno definitive che in seguito a deliberazione del Consiglio superiore.

#### ART. 41.

In Torino sarà istituito un Ispettore generale delle scuole di metodo ed elementari.

Esso riceverà tutti i rapporti e tutte le domande concernenti le scuole di metodo, e l'insegnamento elementare, le sottoporrà col suo parere al giudizio del Consiglio generale, ne riceverà le deliberazioni, e le diffonderà comunicando le istruzioni e spiegazioni necessarie al loro conseguimento.

#### ART. 42.

L'Ispettore generale invigilerà sull'adempimento de' doveri spettanti ai Professori di metodo ed agli Ispettori provinciali, per mezzo de' quali veglierà sulla condotta dei Maestri, non che sulle loro scuole.

Visiterà le scuole di metodo, e le elementari, secondo l'avviso del Consiglio generale, e ne farà a questo la relazione.

Promuoverà tutti i provvedimenti opportuni pel buon andamento e progresso di tutte le parti dell'istruzione ed educazione elementare.

Al fine d'ogni anno scolastico, come abbia ricevuto da Consigli provinciali i rapporti degli Ispettori e le relazioni dei provvedimenti dati, li esaminerà, terrà conto dei provvedimenti richiesti e delle fatte osservazioni, e compilerà un quadro complessivo di tutte le scuole di metodo e delle scuole elementari, a cui unirà un rapporto generale, con quelle proposte che crederà convenienti. Questo quadro e rapporto esaminato e discusso dal Consiglio generale sarà trasmesso al Ministro.

#### ART. 43.

In ogni capo-luogo di provincia sarà istituito un Consiglio d'istruzione elementare, composto dell'Intendente, il quale vi avrà la Presidenza, del Provveditore Regio per le scuole, il quale presiederà in mancanza di lui, dell'Ispettore delle scuole elementari, d'un Direttore spirituale, e di due Profes-

sori del Collegio Reale, scelti dal Consiglio per le scuole secondarie, d'un Maestro normale scelto dal Consiglio generale, e di due membri del Consiglio provinciale.

Saranno sotto l'ispezione di questo Consiglio tutte le scuole elementari della provincia.

#### ART. 44.

Questi Consigli saranno posti sotto la dipendenza del Consiglio generale per le scuole elementari. Veglieranno all'adempimento delle leggi in ordine alla istruzione elementare, facendo per l'incremento e pel perfezionamento di questa tutti gli uffici che crederanno opportuni presso l'Ispettore generale e presso le Amministrazioni provinciali e comunali, e promuovendo l'istituzione in ogni comune delle scuole elementari maschili e femminili. Riceveranno le relazioni degli Ispettori sulla condizione dei locali, sui metodi usati nell'insegnamento, sull'abilità dei Maestri e sul profitto degli alunni.

Daranno i provvedimenti opportuni, e trasmetteranno le relazioni e le notizie dei provvedimenti dati al Consiglio generale.

#### ART. 45.

Le nomine dei Maestri e delle Maestre elementari saranno sottoposte all'approvazione dei Consigli d'istruzione; ne spetterà al Consiglio comunale la proposta. I Consigli d'istruzione suggeriranno ancora alle Amministrazioni comunali quelle traslocazioni di Maestri e Maestre, che giudicheranno opportune a migliorare la condizione di essi e delle scuole.

#### ART. 46.

Spetterà ai Consigli d'istruzione decidere le controversie tra le Amministrazioni comunali ed i Maestri elementari in ordine all'adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Essi pronuncieranno sulla destituzione o sospensione dei Maestri, non omettendo mai di sentirli nelle loro difese.

#### ART. 47.

Il Consiglio veglierà su tutte le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, o delle opere pie, o del Governo, che abbiano per oggetto in tutto o in parte la istruzione elementare. Adopererà quanto gli consentono le condizioni di queste istituzioni per introdurre le discipline che siano in armonia con le leggi dello Stato, e che con-

ducano al progresso della pubblica istruzione. Eserciterà pure la sua ispezione affinchè siano osservate le leggi ed i regolamenti applicabili alle scuole.

## TITOLO VII.

### *Del Provveditore.*

#### ART. 48.

In ogni capo-luogo di provincia un Provveditore agli studi sarà particolarmente incaricato di far eseguire gli ordini spettanti all'istruzione pubblica. Il Provveditore verrà scelto dal Re fra le persone più distinte per coltura d'ingegno. A quest'ufficio avranno un titolo speciale i membri emeriti del Corpo insegnante.

#### ART. 49.

Eserciterà una vigilanza sopra tutte le scuole pubbliche e private secondarie ed elementari, richiamandole alla osservanza delle leggi e dei regolamenti, e sollecitando dal Consiglio provinciale d'istruzione e dalla Commissione permanente delle scuole i provvedimenti che possono occorrere. Darà gli ordini in proposito occorrenti agli Ispettori di scuole elementari e di metodo, e a tutti gli ufficiali pubblici addetti alle scuole di provincia.

#### ART. 50.

In ordine alle scuole provinciali di metodo, i Provveditori adempiranno le parti commesse ai Riformatori provinciali con le Patenti del 1° agosto 1845 e del 15 maggio 1847; adempiranno parimenti le parti commesse ai Riformatori con le Patenti 13 gennaio 1846 in ordine agli stabilimenti di educazione e di istruzione femminile.

#### ART. 51.

Il Provveditore agli studi dà per se stesso tutte le disposizioni d'urgenza: delle altre riferisce alla Commissione permanente delle scuole, quando riguardino alle scuole secondarie; ed al Consiglio provinciale, quando riguardino alle scuole elementari.

In mancanza dell'Intendente, il Provveditore presiede al Consiglio provinciale di pubblica istruzione.

#### ART. 52.

In ogni mandamento, il quale non sia capo-luogo di provincia, si nominerà un Prov-

veditore locale, il quale verrà proposto dal Provveditore della Provincia, e nominato dal Consiglio provinciale d'istruzione.

#### ART. 53.

I Provveditori locali sono incaricati di vegliare affinchè in tutte le scuole, nei convitti e nei pensionati del distretto loro affidato si osservino le regole stabilite, e non s'introducano abusi. Epperchè visitano le dette scuole e gli stabilimenti semprechè lo credano opportuno, ovvero ne siano specialmente incaricati dal Provveditore generale.

Nella circostanza di visita gl'Ispettori danno loro i ragguagli opportuni, e con essi cooperano allo scopo della ispezione. Corrispondono col Provveditore generale da cui dipendono.

### *Disposizioni generali.*

#### ART. 54.

Ogni Istituto educativo o per i maschi o per le femmine (tranne che si trovi compreso tra quelli ai quali si riferisce l'ultimo alinea dell'art. 2 della presente legge) dipenderà dal Ministero di pubblica istruzione, e dovrà osservare le regole promulgate, o che saranno per promulgarsi in fatto d'istruzione pubblica. Tutti i privilegi finora ottenuti in pregiudizio di tale principio s'intendono revocati.

#### ART. 55.

Nelle scuole affidate a Corporazioni religiose i Direttori spirituali, i Professori ed i Maestri saranno proposte da esse, ed ammessi quando siano riconosciuti idonei dalle autorità preposte alla pubblica istruzione: dovranno perciò sostenere gli esami e adempiere tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti: la proposizione fatta dalla Corporazione potrà, secondo il giudizio delle autorità cui spetta di ammetterli, esimerli dal certificato di buona e regolare condotta. Sino al primo del 1849 il Consiglio superiore di pubblica istruzione potrà dispensare dall'esame i Professori appartenenti a dette Corporazioni, che avessero dato saggio di distinta abilità.

#### ART. 56.

Le Corporazioni che non si uniformino alle suddette condizioni non potranno nè aprire scuole, nè conservare quelle già aperte.



ART. 57.

I Seminarii vescovili sono retti dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici.

Gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, tranne che questi Istituti si conformino alle discipline stabilite nelle leggi e nei regolamenti che sono emanati od emaneranno.

ART. 58.

Niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto di ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei Professori, Maestri e Direttori di spirito delle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione; e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza delle leggi, regolamenti ed usi in addietro vigenti in ordine alla pubblica istruzione, che non sono comprese nella presente legge.

*Disposizioni speciali.*

ART. 59.

I Riformatori e Delegati attualmente in carica continueranno nelle loro funzioni sino al 1° gennaio prossimo.

ART. 60.

Nelle Università di Cagliari e di Sassari il Consiglio, oltre al Presidente scelto dal Re, sarà composto di quattro Professori attuali od emeriti appartenenti alle Facoltà di Teologia, di Leggi, di Medicina, di Chirurgia e di Lettere, e di un membro che verrà nominato dal Re, e scelto tra le persone illustri per merito scientifico e letterario.

Le due facoltà di Medicina e Chirurgia s'intenderanno riunite per la formazione della terna.

Quando in una Facoltà il numero de' Professori sia di tre o meno, il membro del Consiglio universitario sarà nominato a libera scelta del Re.

ART. 61.

I Consigli universitari di Cagliari e di Sassari faranno le funzioni di Commissione

per le scuole; essi adempiranno pure alle parti attribuite al Consiglio generale per le scuole elementari dell'art. 40 della presente legge: trasmetteranno annualmente al detto Consiglio una relazione sullo stato degli studi elementari in Sardegna, e sulle riforme da introdursi. L'Ispettore generale delle scuole elementari residente in Cagliari, ed i Professori di metodo in ciascuna delle due Università prenderanno parte alle deliberazioni concernenti alle scuole elementari.

ART. 62.

Gli attuali Rettori delle Università rimangono in ufficio ed entrano a far parte del Consiglio per tutto il tempo per cui sono stati eletti.

Scaduto questo termine i Collegi delle facoltà cui appartengono gli attuali Rettori procederanno alla formazione della terna di cui all'art. 29, ed allora sovra tutti i Professori membri del Consiglio verrà scelto il nuovo Rettore, il quale continuerà sino alla fine del quinquennio per cui dura il Consiglio, e conseguentemente l'estrazione a sorte di cui all'art. 18 non comprenderà il Professore rivestito della carica di Rettore.

ART. 63.

Il primo quinquennio per cui dura il Consiglio s'intenderà decorrere dal principio del prossimo anno scolastico.

ART. 64.

I Consigli universitari saranno per ora formati a scelta del Re.

Due mesi dopo la pubblicazione della presente legge saranno formate e presentate le terne, di cui negli articoli precedenti.

ART. 65.

Nelle provincie in cui non è per anco stabilito un Ispettore delle scuole elementari, si aggiungerà al Consiglio provinciale istituito con quella legge un altro Professore del Collegio Reale.

ART. 66.

Gli stipendi degli Ufficiali istituiti dalla presente legge s'intenderanno stabiliti secondo la tabella seguente.

Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto da registrarsi al Con-

trollo generale, e da inserirsi nella Raccolta degli atti del Governo.

Torino, addì 4 ottobre 1848.

CARLO ALBERTO

V<sup>o</sup>. F. Merlo  
V<sup>o</sup>. Di Revel  
V<sup>o</sup>. Colla

Registrato al Controllo Generale

addì 7 ottobre 1848

Reg<sup>o</sup>. 4 Editti c. 272.

Moreno

C. Boncompagni.

## APPENDICE II

A. CETTA, *Dell'unità e della libertà d'insegnamento*. Ed. Marietti e Pomba, Torino, 1849, pp. 464 - XIII.

### I.

Nel sistema universitario... due diversi concetti vi si apprendono, che in un solo complesso si uniscono.

Il primo è di un corpo insegnante, raccolto d'intorno l'università capitale e dipendente dal poter dello Stato.

Secondo ciò l'impiantamento del sistema abbraccia tre parti:

La 1<sup>a</sup> che l'università capitale del regno sia fatta fonte di ogni istruzione che per le provincie dimana.

La 2<sup>a</sup> che degli uomini di essa sia costituito un ordine insegnante moderatore, e ministro non pure dell'insegnamento superiore delle scienze, sì ancora delle lettere comuni e sino dei rudimenti dell'aritmetica e della grammatica.

La 3<sup>a</sup> che la direzione di questo corpo pel suo capo supremo, o sia come magistrato speciale sopra gli studii, o sia come ministro di Stato per l'istruzione, si congiunga, qual parte di esso, col governo della cosa pubblica.

L'altro concetto è quello di un'educazione e di un'istruzione per tutto il paese sostanzialmente la stessa, e per ogni dove dello Stato di una medesima maniera diretta e amministrata.

Il qual secondo pensiero innestando sul primo, al corpo insegnante di cui diciamo, una triplice proprietà ne deriva:

La 1<sup>a</sup> di dar egli l'indirizzo dell'allevamento letterario e civile, e di fissare pei gradi accademici e per gli uffizi del pubblico del volutovi sapere la qualità e misura.

La 2<sup>a</sup> di farsi egli signore e ministro di tutto il pubblico insegnamento.

La 3<sup>a</sup> di compellere tutti i padri di famiglia a mettere alle proprie scuole i loro figli. - p. 128-129.

... ciò che di tutto quel vago ci esce fuori, è un corpo statale insegnante che si fa per legge padrone di tutto l'insegnamento di un popolo, e che tutti ed ognuno compelle a valersi dell'opera sua; e qui alcuna cosa risalta subito agli occhi, la quale urta coi diritti e cogli interessi delle private famiglie.

Nel sistema universitario, come l'abbiamo definito, l'istruzione delle scuole del Governo è fatta, può dirsi, moralmente necessaria e di dovere. Imperocchè per un lato l'università non consentendo che si apra al pubblico nè casa d'educazione nè scuola d'insegnamento che non riceva la sua legge; e per altro non riconoscendo in ordine all'ammettere i giovanetti alle scuole superiori ed ai pubblici uffizi, i minori studii delle lettere e delle grammatiche fatti sotto la disciplina di maestri a ciò per essa non autorizzati; necessità stringe i padri di famiglia di mandare alle scuole del Governo i proprii figli; quando pure non si contentino di veder loro difficoltà o chiuse le carriere dei civili impieghi, nel che appunto è risposta la coazione della legge del pubblico insegnamento nel sistema universitario di che ragiono. È vero che, venendo ai fatti, il corpo insegnante dell'Università può sui piani inferiori della primaria e secondaria istruzione spingere più o meno in largo la padronanza: per un esempio, prima s'impossessare dell'insegnamento della filosofia e delle lettere, poi di quello delle grammatiche; in appresso anche delle scuole del leggere e dello scrivere e dei collegi d'arte e commercio; da ultimo distendersi



persino sull'istruzione delle femmine e dei chierici, sui seminari dei Vescovi e sugli educandati delle religiose. Tutto ciò però spetta alle contingenze e vicissitudini diverse del sistema, non lo cangia nella sostanza. Il principio che lo regge è sempre il medesimo; e un Governo che abbia fatto un primo passo su questo andare, per una sequenza di massime ne farà presto un secondo e poi un terzo ed un quarto, giusta che le circostanze saranno; od almeno egli è sull'attitudine di così progredire fino a che non abbia lo scopo compiutamente raggiunto di avere tutta l'istruzione di un popolo nelle sue mani ritratta.

Ne abbiamo un esempio freschissimo nella legge Buoncompagni del 4 ottobre dell'anno scorso, per la quale in Piemonte alla professione dell'insegnare fu l'ultima catena di schiavitù fabbricata e bandita. Questa volta il sistema universitario toccò tali fini di perfezionamento in genere suo, oltre i quali non par possibile di poterlo portare. Troppo era giusto che nel paese dove ebbe i primi natali, quivi stesso pervenisse all'apicismo de' suoi ultimi miglioramenti. — Guardi la distensione del terreno che è entrato nei domini del gran mastro dell'università? Non c'è più striscia di terra in che libertà possa posare un piede. Leggi: scuole elementari e scuole superiori, scuole classiche e scuole speciali, scuole per adolescenti e scuole per adulti, scuole per maschi e scuole per femmine, scuole private e scuole pubbliche. Collegi, convitti, stabilimenti d'istruzione e di educazione di ogni forma e d'ogni nome, fino gli educandati delle religiose, e sino i seminari dei Vescovi, sono comandati di ricevere il beneplacito e la legge di S. E. il Ministro. — Meglio ne valuti l'importare di questo suo potere? E non può essere più illimitato. — Ogni stabilimento educativo ed istruttivo, per maschi e per femmine, dipenderà dal Ministro, e dovrà osservare le regole promulgate, o che saranno per promulgarsi in appresso. — Al Ministro spetta di provvedere in ogni parte per l'amministrazione; a lui di tenervi sopra una vigilanza attiva e diretta; a lui di mandarvi suoi ispettori a farne visita e riferirne. Egli entra nelle chiostre delle monache e nei recinti del clero regolare che si occupano in allevare la gioventù; piglia di questo e quelle esperienze del loro sapere, e ricevutone pio sacramento di sudditanza, fa loro facoltà di magisterio per tale e tanto insegnamento, dispensandogli, se gliene parerà bene, dal mendicare dall'Intendente o dal Sindaco alcun certificato di buona e regolare condotta. — Vuoi vedere l'assolutezza d'impero?

Ogni altra autorità in fuor della sua, nemmeno quella della Chiesa, non ha più licenza di comparire sul territorio che ha dichiarato di suo dominio, fosse pure per conferire gli accademici gradi in diritto canonico e in sacra teologia; fosse pure per deputare i sacerdoti alle funzioni del sacro ministero, maestri alle educande ed agli alunni in religione e direttori di spirito. — Ami intendere della sanzione di che lo legge Buoncompagni è munita? Dicevamo più sopra che la coazione nel sistema universitario stia in ciò che chiunque non si accodi di venire per istruirsi alle scuole del Governo, ovvero da uomini che dall'università ricevono l'indirizzo, si vegga poi chiuse le porte dell'ateneo e dei pubblici uffizi: ma questa è una grazia che il liberale Ministro concede soltanto ai Vescovi per riguardo dei chierici e dei seminarî: cogli altri tutti non dona quartiere. O sono scuole dell'Università, o affatto non sono: cotalchè eziandio acconciandosi a cotesta ingiusta privazione dei comuni diritti, non potrebbero i genitori pigliarsi la soddisfazione di collocare, per un esempio, la prole maschia presso di tali ecclesiastici, e le figliuole in educandato di tali religiose: chè ouelli e queste non accettando la legge di S. E. il Ministro, non più potrebbero convitti e scuole tenere, si dovrebbero chiudere le già aperte. - pp. 129-131.

2

DECRETO DEL 16 OTTOBRE 1848

*Regolamento disciplinare delle Università.*

ART. 1. Chiunque intende fare nell'Università un corso di studio in una delle facoltà, deve far constatare di avere già conseguito il grado del magisterio presentandone il diploma.

Gli studenti di filosofia aspiranti a tale grado non faranno perciò parte dell'Università.

ART. 2. Coloro che intendono fare un corso di studii universitarii per cui non sia prescritto il grado di magisterio, debbono presentare per l'iscrizione sul registro della rassegna gli attestati tutti degli studii fatti nelle scuole secondarie, e dei rispettivi esami voluti per l'ammissione a que' corsi. - pp. 410-411.

3

In virtù del riferito decreto nei fini dei Sardi Stati, tutte e singole le propaggini della patria, maschi e femmine, strette sono di ricevere l'imbeccata d'istruzione per ca-



nale di uomini dell'università da S. E. il Ministro, e incominciando dall'abbici. Vedi gli art. 3 e 4 che segnano le dipendenze, e gli altri quasi tutti che ci spiegano la natura e l'estensione del potere su di quelle del gran Mastro dell'insegnamento. Dio mio, quanta falce menata e su quanti diritti!

La professione del tenersi a scuola garzoncelli e fanciulle è per buon numero di uomini e donne un mezzo onorato come tanti altri di guadagnarsi il pane di vita: ma di esercitarla nemmeno coi ragazzetti del leggere e scrivere, ora più la legge a liberi cittadini non consente, salvo che dal Ministro ne impetrino facoltà, e poi si accconcino di stare a' suoi comandamenti. - V. gli art. 3, 4 e 40.

Di allevarsi e di istruirsi i figliuoli non forse conveniamo noi che sia proprio ufficio e diritto in natura dei padri e delle madri che gli hanno generato e partorito? Pur nondimeno la legge imperiosamente si parla: Genitori, le vostre proli, se femmine sono, di allevarle voi sotto il domestico tetto, quando agio e capacità ne abbiate, io ve lo consento. Che se meglio pensaste di rimetterne la cura ad altre educatrici e maestre, allora poi io voglio per miei uomini sapere di loro, voglio pigliar prove se le abbiano capacità per tanto; e quel che più monta, le voglio che mi stiano sottomesse, e da me piglino la legge e l'indirizzo. Ma i maschi, ah i maschi poi, di istruirveli voi nel seno della famiglia, l'abbiate in pace, non posso permettervi. Non già che il mio gran-Mastro dell'insegnamento sia mai per penetrare le vostre case onde strapparvene i figli; la mia mitezza da questi orrori rifugge, e poi il domicilio per lo statuto del regno è inviolabile: ma quando un giorno eglino si presenteranno ai miei cancelli per prendersi i gradi del magisterio o per fare all'ateneo i corsi superiori delle scienze, o per mettersi in carriera di qualche liberal professione o pubblico ufficio, ve ne avverto innanzi, i poveretti non se li vedranno aprire. - V. gli art. 1 e 2 del regolamento dell'Università, e l'art. 57 della legge. - pp. 411-412.

4

I Comuni hanno essi pure, e prima che non lo Stato, di occuparsi dell'istruzione dei figliuoli del popolo, ne' rispettivi distretti, alcun dovere e diritto: ne abbiamo dato ragione al capo V. I Comuni poi sono un'istituzione singolarmente propria del bel paese; e fu primo studio dei nostri riformatori politici di richiamarli quasi da morte a vita. Or come va dunque che per un

tratto di penna di un signor ministro, il potere municipale è persino cacciato fuori da quegli stabilimenti che sono di sua proprietà o dei quali ebbe sino a qui per tanti titoli la superiore amministrazione? Non parrebbe il fatto credibile se non avessimo sotto gli occhi gli articoli stessi del fatale decreto. — Di provvedere in ogni parte alla amministrazione degli istituti e stabilimenti appartenenti all'insegnamento è tutta e sola spettanza di S. E. il Ministro incaricato di tale dipartimento (art. 1 e 54); e verun'altra potestà qualunque sia non avrà diritto di immischiarsene e per veruna maniera - (art. 58). - pp. 412-413.

5

Ma i guai maggiori noi li veggiamo suscitati sul terreno della Chiesa.

... nel seno di lei per sua stessa natura e per divino mandato vi ha un venerando corpo di magistrali sacerdoti, che illustrando di umane e divine cognizioni le menti, e gli animi lavorando a cristiane e civili virtù, gli infelici terrigeni ad onesto e più culto vivere adducono.

... questo è certissimo che i Vescovi, pastori delle anime, per ordine e negli interessi delle loro cattoliche greggie, hanno diritto di occuparsi di educazione e scuole aprire dove e quante e come veggono di trovare meglio all'allevamento cristiano sociale dei loro diocesani, e niuno, il quale che sia la Chiesa conosca, vi può ripugnare.

Or bene la nuova legge Buoncompagni:

1. - Tutti questi stabilimenti ed istituti della religione e della carità dichiara che siano dipendenze dell'Università e del suo gran-Mastro, il quale gli rifà e racconcia a modo suo, o la Chiesa dei fedeli è condannata di vederseli scomparire. Leggi: (qui cita gli a. 1, 47, 54, 55, 56). - p. 413.

6

Così sta: le Corporazioni religiose non potranno nè aprire scuole nè conservare le già aperte, poichè voi lo volete, signor Ministro. Ma in grazia, avvertiste che condizioni siffatte che voi imponeste alle religiose claustrali ed agli ordini regolari per istituto insegnati, non sono accettabili di nessuna maniera? Oh, bene, cessino. Per altro i mezzi di loro sussistenza in molta parte sono collocati sul ministero dell'insegnare. Eh, allora si sciolgano. Però la proprietà di que' stabilimenti è di loro e della Chiesa; i fondatori hanno dichiarato apertamente la loro intenzione che... Eh che i diritti inalienabili e sovrani dello Stato pog-



giano troppo più alto che tutte queste macchine individualità! - p. 414.

7

2. - Da tutti questi istituti e stabilimenti medesimi espelle per affatto l'autorità della Chiesa. Gli è vero che fino a qui alcuni di essi furono ritenuti di essere una sua proprietà. Vero che altri i fondatori alla fede di lei gli hanno raccomandati. Vero ancora che vi si insegna di religione, che vi hanno luoghi pii, educandati di monache, convitti e scuole di regolari. Ma i tempi sono cambiati, e il potere della Chiesa non ci ha più da entrare. Ecco l'art. 58 che lo dice aperto: Niuna podestà, altra da quelle specificate nella presente legge (e non ce ne è altra in fuori del Ministro e delle sue creature) avrà diritto d'ingerirsi nelle scuole dipendenti dal ministro della pubblica istruzione. — Leggi adesso l'art. 3 che incomincia: — Da lui dipendono — e vedrai che pure un solo granelletto di miglio non gli è degli occhi e delle mani sfuggito. *Res vere mira!* In virtù di questa legge gli uomini del gran-Mastro degli studii avrebbero diritto e facoltà di penetrare le inaccesses chiostre dei monasterii ove si tengono educandati (53); di esaminarvi, se i regolamenti dell'Università quivi siano in osservanza ed onore, e le alunne vi cavino di lettere profitto; di introdurvi le discipline che siano in armonia colle leggi dello Stato (47); e persino di pigliarvi esperimento del sapere delle reverende madri, e proporre queste e levar quelle agli uffizi di direttrici e maestre (55); e poi al Vescovo, che ne è l'unico superiore legittimo, non si consentirebbe nemmeno che vi dettasse regole disciplinari, o un suo sacerdote vi designasse a direttore di spirito (58)! - pp. 414-415

8

Essa i venerandi Principi delle Chiese interdice affatto dal pigliare provvidenze di scuole e studii nell'interesse di un cristiano allevamento dei fanciulli e giovinetti cattolici delle loro diocesi, i chierici soltanto eccettuati. Discende ciò per diritto da che tutte le case di educazione e tutte le scuole d'insegnamento, per maschi e per femmine, private o pubbliche, o siano dipendenze della statale università, o affatto non siano.

Ma via, la legge fa ragione ai Vescovi per riguardo dei loro seminarii; ed è già qualche cosa. Insultante liberalità, coperta bugia! Squarciamo il mendace velo; la liberalità e la giustizia che usa coi Vescovi il nostro sig. Ministro, eccole in netto qua: — Monsignori, o voi i vostri seminarii al nostro impero di buona voglia assoggettate; o noi faremo di modo che chierici, almeno di umane lettere e di filosofia, alle vostre scuole non abbiate. Sulla voglia dei giovinetti di farsi preti sino ad una certa età non c'è da contare: sel sanno i genitori, e voi vel sapete. Ora bene, noi vi diamo parola di legge, che se eglino, sdossata la chiericale divisa, ne vengano ai nostri collegi per esami, per corsi, per gradi, i loro studii ai seminarii fatti noi non valuteremo per nulla (57). Il perchè i genitori, se savii sono, così ragioneranno: Miei figli, vi chiama Dio davvero a farvi preti? e sarete sempre a tempo, quando alle scuole del Governo i vostri corsi di lettere avrete finiti. Ma se voi andate adesso ai seminarii del Vescovo, e poi un di la buona voglia vi passi, ah che in allora, o care sollecitudini del paterno amore, chiusevi per sempre le vie alle onorate professioni ed ai pubblici uffizi, al mondo civile sarete cittadini perduti! - pp. 415-416.

9

4. - Dell'insegnamento teologico ed ecclesiastico statuisce ed ordina un laico e statale magisterio. Art. 19. - Il Consiglio universitario formerà d'accordo coi Professori i programma di ciascun corso. - Dunque anche di scrittura, di canoni e di teologia. - Esso ne spedirà i diplomi nei gradi accademici. - Dunque anche insegnerà e presenterà al popolo dei fedeli i suoi dottori e maestri. Così per appunto: cessate tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza di leggi, di regolamenti e di usi vigenti in addietro, Papa e Vescovi, non per dare la norma degli ecclesiastici studii, non per conferire in questi le onorificenze, non per proporre i maestri alle cattedre, non per dottori aggiungere al teologico collegio, non più affatto ci hanno da intervenire (58). E gli studii fatti ai seminarii dei Vescovi, se non si conformino alle discipline del corpo insegnante dell'Università, non potranno servire per le ammissioni ai gradi (art. 57). - p. 416.

## APPENDICE III

Del GIORNALE DELLA SOCIETÀ D'ISTRUZIONE E D'EDUCAZIONE, ed. Paravia, Torino, 1853. - anno IV, 1852.

1

Sono già quattro anni che si desiderano e si aspettano le riforme degli ordini e degli studii universitarii richieste dalle mutate condizioni politiche, ma finora si desiderarono e si aspettarono invano.

Il fatto più importante in questo quadriennio è certamente la legge del 4 ottobre 1848.

Non ci faremo ad investigare se il governo del Re, investito in virtù della legge 2 agosto 1848 anche dei poteri legislativi colla espressa clausola, che limitava quest'autorità straordinaria, nei supremi pericoli nei quali versava allora il paese, *agli atti necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni*, potesse estendersi a fare una legge d'interna amministrazione della natura di questa. - pp. 401-402.

2

In un momento in cui il paese si trovava in un'angosciosa agitazione, mentre tutti erano preoccupati dal dolore di un grande disastro che ci aveva colpiti, e dal timore di nuovi, non meno che da una penosa incertezza sulle sorti delle nostre istituzioni, mentre il governo non poteva avere i lumi e il sussidio delle discussioni parlamentari, s'improvvisò una legge che mutava interamente l'organizzazione dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica, e che come notammo, risente la precipitazione con cui fu fatta; si complicò quest'Amministrazione quando era d'uopo di maggior semplicità, si crearono improvvidamente corpi e interessi nuovi, che si doveva prevedere, sarebbero riusciti non di aiuto, ma d'imbarazzo e in parte anche di ostacolo ai futuri miglioramenti e alle successive riforme. - p. 407.

3

Non è già, che la legge del 4 ottobre 1848 non contenga delle buone e commendevoli disposizioni, segnatamente nell'aver rivendicato all'autorità civile la sua indipendenza nella direzione della pubblica istruzione, escludendo l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica in materie estranee al suo istituto, coll'aver tolto alcune privilegiate condizioni negli ordini dell'insegnamento, coll'aver fatto una larga parte agli insegnanti nella direzione dell'istruzione.

Ma convien pur riconoscere che gravi difetti ha questa legge, i quali si risentono della precipitazione con cui fu fatta e delle influenze che ne dominarono lo spirito.

E primamente quella serie di consigli sovrapposti gli uni agli altri, il consiglio superiore, i consigli universitarii, i consigli di Facoltà, per tacere della commissione permanente delle scuole secondarie, del consiglio generale delle scuole elementari, dei consigli provinciali e collegiali, rendono troppo complicata e intralciata l'amministrazione e direzione della pubblica istruzione e nuociono al pronto andamento degli affari.

Viziosa ci sembra principalmente la composizione dei consigli di Facoltà. - pp. 402-403.

4

Uno dei principali difetti di questa legge si è che non ha posto alcun principio che servisse di base all'ordinamento dell'istruzione in modo conforme allo spirito delle disposizioni, sebbene secondaria, si arguirebbe che la tendenza dell'anzidetta legge era di mantenere il sistema del monopolio universitario. - p. 405.



## APPENDICE IV

Da A. PARATO - *La scuola pedagogica nazionale*, ed. Paravia, Torino, 1885.

1

Ma, poichè abbiamo nominato quel Codice d'istruzione, è certo che il Boncompagni mentre si serviva dell'opera del Bertini, del Rayneri, del Fava ed altri, vi ha contribuito largamente colla sua opera e colla fermezza ne' supremi principii ed in quell'unità di concetto, onde ciascun ramo dello scibile è legato, e tutte le parti cooperano a formare un tutto così armonico e ordinato. La legge Casati e le posteriori non sono che un rimpasto di quel primo Codice, il quale fu giudicato da tanti come il più bel monumento della sapienza italiana negli ordinamenti scolastici ed educativi; tanto che molti han detto che le posteriori innovazioni sono un guasto ed un regresso quando dai principii di quello si scostano; e sono buone quando non tendono che a svolgere i principii colà stabiliti. - p. 67.

2

Lo stesso dicasi della cattedra di teologia nelle Università, come della cattedra di religione ne' corsi secondarii, messe dal Boncompagni e dal Casati a canto alle cattedre di classicismo, come in Germania, e in tutti i paesi più civili, per rispetto alla civiltà moderna che dalla Bibbia e dai classici derivando, collo studio e con l'interpretazione dell'una e degli altri si mantiene e si perfeziona.

Già si sa da tutti che le malaugurate lotte tra la Chiesa e lo Stato, più vive in

Italia che altrove per la questione del temporale, furono causa che le dette cattedre fossero tra noi abolite, portando il principio della separazione tra la Chiesa e lo Stato in un campo non politico, e dandogli una erronea interpretazione contraria al vero e agli interessi dell'una e dell'altro.

Le funeste conseguenze di tale abolizione, esiziale a tutti, si toccheranno con mano in un non lontano avvenire, e Dio voglia che allora, posto fine ad ogni ostracismo nei campi del sapere, si faccia ritorno anche per questa parte al codice del 1848.

Che diremo dei Consigli scolastici circondariali, ove i docenti delle scuole primarie e secondarie, e gl'ispettori, col provveditore indipendente sedevano a fianco dei rappresentanti del comune e della provincia? Le leggi del 1848 erano dettate dal principio d'imparzialità verso tutti, e di fiducia negl'insegnanti: le leggi posteriori furono invece tute improntate dallo spirito di diffidenza verso il ceto insegnante, cui si è dato l'ostracismo dai Consigli dirigenti; e che n'avvenne da ciò? Quei Consigli, senza uomini tecnici, perdettero l'antica operosità ed il prestigio, nè lo riacquisteranno se non vengano stabiliti secondo lo spirito della legge del 1848, allargandone la base e le attribuzioni col chiamare in seno di essi anche i delegati scolastici mandamentali e col demandare ai medesimi le nomine, le promozioni, e le traslocazioni dei maestri e delle maestre. - p. 69.

## APPENDICE V

Da DOMENICO BERTI, *Della libertà d'insegnamento e della Legge organica dell'istruzione pubblica promulgata il 4 ottobre 1848*, ed. dalla *Rivista Italiana*, anno II, fasc. I.

1

Prima di domandare la libertà d'insegnamento come è in Inghilterra, si deve anzi

tutto esaminare se nella nostra società si trovino in atto quelle forze di cui la società inglese dispone. Poichè diversamente la libertà si ridurrebbe per noi ad una gher-

minella, mancandoci i mezzi di trarne partito. E quando non fosse una gherminella sarebbe un monopolio delle associazioni esistenti o delle corporazioni religiose. Di guisa, che il dire al governo, toglietevi di mezzo, abbandonate i vostri collegi, lasciate alla libertà il provvedere all'insegnamento, è lo stesso che dirgli: Noi non vogliamo che voi insegniate, nè che altri insegnino, vogliamo insegnar noi soli. — Ecco la libertà d'insegnamento svestita delle frasi dottrinali e pompose dei nostri avversarii. - p. 21.

2

... tuttavolta che ci vien fatto di leggere le storie antiche e di studiare i prodigi della scienza e della virtù cristiana ne' primi cinque secoli della Chiesa, e di paragonare l'Episcopato ed il clero d'allora a quello de' nostri tempi, un dolore profondo ci occupa l'animo e non possiamo tenerci dal fare seco noi queste riflessioni. I primi padri della chiesa, colle tenebre del paganesimo, colle persecuzioni dei governi, senza aiuto di mezzi legali e materiali, seppero col solo esercizio della virtù e della dottrina conquistare a poco a poco l'intero occidente e domare la forza bruta reprimendo l'umanità e gettando i semi della più meravigliosa coltura civile; mentre ora con una suppellettile sì straordinaria di mezzi, con un numero grande di sacerdoti, con una tanta molteplicità di chiese, di scuole ecclesiastiche, coll'appoggio dei governi con una gerarchia sì ordinata sì estesa e sì doviziosa, e finalmente colla santità delle dottrine evangeliche dall'opinione pubblica del vecchio e del nuovo mondo riconosciuta, scema di giorno in giorno la potenza morale del sacerdozio cattolico ed il scetticismo religioso s'insinua da tutte le parti. Questo scapito morale del clero può egli attribuirsi a circostanze esterne e a malvagità de' tempi? Ma le circostanze esterne ed i tempi non erano forse maggiori e più malvagi quattordici secoli in addietro

di quello che lo siano al presente? La storia ci dispensa dal rispondere. - p. 39.

3

... noi siamo d'avviso che in questa questione non si debba sciupare il tempo nel discutere astrattamente a chi si appartenga il diritto d'insegnare, ma bensì come si possa *praticamente* ottenere il migliore e più universale insegnamento rispettando tutti i diritti. Giacchè, astrattamente discorrendo, il diritto d'insegnare appartiene a tutti, perchè tutti ne hanno il dovere. La Chiesa ha il diritto d'insegnare, perchè Iddio gliene impose il dovere, lo Stato ha il diritto d'insegnare, perchè ne ha parimente il dovere, e così il padre di famiglia, e così pure l'individuo privato. Se non che questo diritto, come tutti i diritti astratti vogliono essere regolati nel loro esercizio. E la regola sono la giustizia ed il bene pubblico. - p. 27.

4

Dunque concludiamo. - La libertà in Inghilterra s'ordinò storicamente colle istituzioni e colla società inglese, nel Belgio colle istituzioni e colla società Belgica, nel Piemonte dopo la legge del 4 ottobre colle istituzioni e colla società piemontese. Il diritto è professato in tutte e tre queste nazioni, l'esercizio ne è diversamente regolato.

Gli esempi non calzano. Noi abbiamo bisogno che un insegnamento libero e nazionale, tutelato e diretto dal Governo, venga preparando gli animi ad un miglior avvenire. Questo bisogno risulta dalle nostre condizioni, ed è riconosciuto dall'opinione pubblica. Quindi esso si converte in diritto.

La Chiesa insegni nell'ordine suo. Il diritto dei padri di famiglia sia rispettato, come lo è dalla legge del 4 ottobre, perchè sacro ed inviolabile. Lo Stato che poi in ultima analisi è il complesso delle famiglie promova con ogni mezzo questa forte e nazionale educazione. Il resto alla Provvidenza ed al Tempo. - p. 28.



## APPENDICE VI

Da « *Discorso pronunciato dal ministro GIOIA nel consiglio di pubblica istruzione* », edito nel « *Giornale della società d'istruzione e d'educazione* », a. III, pubbl. da Paravia, a. 1852.

1

... è evidente che non si può fondare un sistema d'istruzione o dare efficace rifor-avanti questa idea principale, da cui tutte le altre più o meno si informano e si indirizzano. Nè sarà difficile definirla, se fac-azione agli studi, se non sia bene definita ciasi principio da alcune distinzioni le quali reputo non che opportune, necessarie; im-erocchè, o signori, emmi venuto dubbio, che alla medesima parola non tutti ammet-tano la medesima idea, donde il viluppo e la confusione frequente delle discussioni.

Chiederò pertanto innanzi tutto: coloro che ci parlano di libertà, intendono essi di una libertà sconfinata, la quale non com-porti altra repressione se non quella del codice penale, ed escluda come monopolio ingiurioso lo stesso insegnamento ufficiale, incompatibile in sostanza con quella liber-tà? Ecco un supposto che è il più largo di tutti, e il più chiaro insieme e più net-tamente definito.

Ovvero, mentre si difende la libertà illi-mitata, si vuole insieme servare un inse-gnamento ufficiale, assegnato e diviso a tutti i gradi della pubblica istruzione, sicchè dap-pertutto s'incontri la mano e l'opera del go-verno? Ecco un'altra ipotesi a cui non man-cano fautori...

O finalmente si mira a una libertà tem-perata e civile, contenta a più modesti con-fini e rispondente con giusta misura ai tem-pi, ai luoghi e alle condizioni accidentali o permanenti alla vita sociale?... E questa è pure un'altra ipotesi, la quale, accetta a molti, è però, di natura sua, meno deter-minata delle due prime; secondo manifesto che l'assegnamento di quei limiti può va-riare assai secondo il diverso sentire degli uomini, intesi a volerli più o meno larghi, più o meno gelosamente custoditi. - p. 626.

2

... diversi e in tutto contrarii sono gli ef-fetti che seguono alle libertà veramente tali, radicate in un diritto naturale e imprescri-tibile, e quelli che possono aspettarsi dalla facoltà libera dell'insegnamento. Imperoc-chè, per tornare agli esempi usati, la libertà individuale, in ogni caso, in ogni tempo, per sentire universale e comune, solleva l'uomo, e lo avvalorà e nobilita; e le in-dustrie, o i commerci, quanto più liberi, tanto più sono fruttiferi; sicchè data una volta codesta libertà, non è a temere che gli uomini se ne discostino mai più o si stanchino d'averla cara, siccome cosa di cui veggono presenti e mirabili utilità. Ma non è così dell'insegnamento, il quale, salve po-che e rare eccezioni, non apporta mai in pro di coloro che lo esercitano, se non frutti poveri e incerti, e a fatica ottiene di venire quanto si conviene stimato e remunerato...

Dunque non bisogna confondere la libertà d'insegnamento (atto accidentale e facolta-tivo) colle libertà perpetue, inerenti all'u-mana natura o alla costituzione sociale; non bisogna compararle nè argomentare dalle une alle altre. Sono distinte, sono diverse: non somigliano nè per origine, nè per na-tura, nè per effetti. - pp. 627-628.

3

Le scuole pubbliche torranno fidanza agli inetti, ai ciarlatani, agli impostori d'ogni colore; ma sentendo a vicenda una concor-renza possibile, fuggiranno esse pure ai fa-cili oblii e alle ignavie del monopolio. La quale azione reciproca sarà indubitatamente il primo e il migliore de' benefici. - p. 628.

4

Bisogna, dirò con più larghe parole, aver certezza che niuno tolga a fare quello che

pienamente non possa e sappia adempiere: bisogna aver certezza che niuno si faccia esempio vivo e guida quasi paterna ai giovinetti, il quale non abbia fama e vita illibatissima. Io voglio insomma scienza quanto basti all'uomo, e moralità incensurabile; e di queste due condizioni principali fo limite alla libertà dell'insegnare.

Ma siccome codeste condizioni preventive, per le sottili ipocrisie degli uomini, possono venire mal giudicate, sicchè in progresso, ciò che parve buono possa mutarsi in cattivo, io voglio per dippiù una sorveglianza operosa e permanente, per virtù della quale, moderatamente e imparzialmente applicata, debbano cessare quelle scuole nelle quali venga meno l'adempimento delle condizioni, in virtù delle quali vennero da principio consentite.

Posti codesti limiti, non farò liti pel resto. E, ove sia discorso d'insegnamento privato, non assegnerò con rigore pedantesco le materie scolastiche, non prescriverò i metodi, non cercherò se l'insegnamento inclini al classico o al teorico, non mi occuperò nè delle ore, nè delle ferie, nè delle discipline accidentali, dove possa aver parte un arbitrio prudente. Lascero che ognuno tenti la sua via, che le esperienze si facciano molte e diverse, purchè si facciano con proposito onesto, e con scienza e consiglio ponderato. E qui la libertà può tornar utile: qui l'emulazione può innocentemente spiegarsi: qui possono sorgere idee e sistemi che confortati da sperienze private, possano indi trasportarsi ad applicazioni universali. Ma intorno a questa libertà, che è già larga e quasi magnifica, vigili assiduo lo spirito della nazione, e mantenga rigorosamente quei limiti che non si possono, senza pubblico danno, prevaricare. - p. 629.

5

Finora i legislatori, quasi tutti, hanno stimato grande sapienza di pigliare l'istruzione pubblica al punto in cui si inizia, e seguirla indi passo passo in tutti i suoi svolgimenti con altrettante disposizioni distribuite e connesse, ad arte e regola di analisi filosofica. Essi hanno quindi ragguagliato ad una sola stregua e luoghi e tempi e persone, disconoscendo ogni distinzione dagli uni agli altri, e creando una serie di vincoli, che distesi a tutto il corpo sociale, lo comprimono, direi così, inegualmente; graditi o molesti, secondo che son diversi gli esseri e le condizioni in cui si incontrano. Di questo sistema io credo che la libertà non si ralleghi. Esso è irrazionale e impolitico, nè dubito di affermare che fu

in ogni tempo ed è tuttora cagione unica e principale della mala contentezza che segue in breve ad ogni legge che si promulghi sulla pubblica istruzione. Datemi delle leggi fabbricate in Cielo, ma se in materia così delicata e così nobile non si possono piegare ai voti, ai bisogni, alle condizioni varie delle pur varie aggregazioni sociali, esse parranno insopportabili, e si leverà presto un grido a chiedere che vengano mutate.

Se non che si domanderà come possa dunque darsi una legge che non sia uguale per tutti? Nè io per verità voglio o consiglio disuguaglianze, ma dico che sarà provveduto al decoro della legge e al bisogno de' popoli, se il legislatore contento a tracciare alcune grandi linee normali, lascia in disparte i particolari e rinunci alla vanità e allo zelo che vogliam dire, di disegnare punto per punto tutti gli atti e tutti i procedimenti della istruzione.

La qual cosa, per mio giudizio, universalmente vera, lo è molto più in Piemonte, paese così mirabilmente configurato, e dove è tanta varietà di indole, di costumi, di lingua, di climi, di pianure fertili e di montagne selvagge. Qui l'uguaglianza non può non esser ingiusta, e per soprappiù è impossibile: donde poi segue di necessità che codeste leggi sono le peggio eseguite di tutte. Una legge minuta, uniforme d'istruzione in Piemonte è un vero controsenso, è un assurdo che non si può abbastanza deplorare. Laonde ho come importantissimo che nelle applicazioni speciali si conceda molta larghezza e molto si lasci fare al senno ed all'arbitrio delle assemblee e dei consigli locali. Disegniamo a larghi tratti alcune idee normali le quali siano evidentemente buone per tutti i luoghi e tutti i tempi; studiamoci a porre in ogni provincia consigli bene assortiti e operosi: stringiamoli con forte nesso quindi ai comuni d'essa provincia, e quindi a un consiglio superiore da cui ne' casi gravi abbiano indirizzo e governo; poniamo ispettori attivi e vigilantissimi, i quali stendano in ogni parte le loro cure, e sov'essi tutti la vigilanza suprema del Governo a frenare le deviazioni pericolose; e lasciamo che comuni e provincie, senza partirsi dalle grandi norme che la legge avrà poste, le adattino a sè secondo lor voti e bisogni e secondo il grado di civiltà e di ricchezza a cui saranno venute.

Con questo sistema sinceramente applicato, sarebbe data una grande soddisfazione all'amor proprio e alla intelligenza delle provincie; si porterebbe rimedio a quella specie di inerzia che le fa spesso gravitare verso il Governo, chiedendo indetermi-



tamente or provvedimenti or rimedii che esse potrebbero assai meglio e disegnare e attuare; si desterebbe tra le provincie contermini una nobile gara di emulazione; e finalmente l'autorità centrale si sgraverebbe da mille cure minute, cui non può assumere, senza continuo pericolo d'ingannarsi anche enormemente.

E questa per verità sarebbe libertà sopra tutte desiderabile, perocchè difendendo e serbando quelle prerogative supreme che son richieste a salvare la società da influenze sinistre, lascerebbe nel resto un arbitrio decente, e un utile e gradito esercizio agli ingegni degli uomini, i quali, siccome si disanimano e si svigoriscono tra le angustie di una legge cieca e immutabile, altrettanto si ralleggeranno di potersi muovere ordinatamente secondo un principio vivo e intelligente, che consenta di soddisfare, dentro limiti onesti, a' lor bisogni e a' lor desiderii.

Ma un altro beneficio ci verrà da questo sistema, il qual mi pare rilevantissimo. La età presente, come dissi già, è età di mutamento e di trasformazione. Il paese nostro va deponendo le spoglie di cui lo avevan

vestito l'uso e le servitù varie di molti secoli. Nuove idee assume, le viete tramuta. L'orizzonte si allarga ogni dì più; i mari si aprono; i commerci si estendono; le vie ferrate ravvicinano i cittadini e ne fanno come una sola famiglia: la vita sociale si svolge, si fortifica, si avvia a una nuova fase. Or la istruzione conviene che segua di pari passo. Non potrà essere domani quale oggi la facciamo. Essa ha da sua natura di obbedire prontissima ai moti del progresso: onde quelli che parlano di codici e di leggi quasi immortali danno segno di non intendere nulla dell'argomento. Non siamo a tal epoca in cui si possa fabbricare permanentemente. Però se staremo contenti a porre, come dicevo, idee larghe e il più che si possa generali, faremo opera se non perpetua almeno durevole. Ma se presumiamo di descrivere e governare i particolari anche più minuti, tenete sicuro che l'anno seguente si dovrà parlare da capo d'istruzione, e poi l'alt'anno e l'altro ancora: di che il Parlamento consumerà un tempo prezioso e correrà pericolo di farsi in tutto simile ad un'assemblea dottrinale e scientifica. - pp. 632-633.

## APPENDICE VII

ATTI DEL III CONGRESSO della Società d'istruzione e d'educazione, tenutosi in Alessandria 14-23 ottobre 1851, in *Giornale della Società d'istruzione e d'educazione*, anno III, pp. 641-800.

1

(Rayneri) Distingue la libertà di studiare dalla libertà d'insegnare. La libertà di studiare è negata da niuno. La corrispondente libertà d'insegnare compete alla famiglia. L'hanno anche i cittadini tutti; ma riguardo a loro, crede necessario allo stato esigere guarentigie certe, forti e sicure. L'hanno i comuni; ma scelgono i loro insegnanti fra le persone che furono già giudicate regolarmente capaci. L'ha il governo come essi e forse anche di più; ma sceglie anch'esso solo fra le persone che regolarmente furono giudicate capaci secondo le leggi da giudici competenti.

Con questi principii egli elimina l'obbligazione dei corsi ufficiali per coloro che vogliono essere insegnanti: elimina la necessità di domandare licenza al governo per

aprire scuole private, purchè siansi ottenute le condizioni dovute di capacità e di moralità. - pp. 670.

2

Il prof. Rayneri rispondendo per dilucidare la sua distinzione del diritto d'imparare e d'insegnare, fa notare che per la permanentemente. Però se staremo con libertà d'insegnare, quando lo Stato crede di dovere assicurare il suo bene con tutte le guarentigie, egli concede allo Stato queste guarentigie.

Quindi egli trova necessario che queste sieno concesse allo Stato tanto per l'insegnamento secondario, come per l'universitario. L'opportunità non toglie il diritto. Il diritto doversi riconoscere. L'applicazione doversi regolare colla gran legge *Salus*

*populi suprema lex esto.* Non ci può essere contraddizione nei diritti ma subordinazione dei meno principali ai più.

Il governo può mettere tutte le condizioni che egli crede necessarie, ma non può mai con ciò negare un diritto. Anche limitandolo, si riconosce manifestamente. Concede perciò che il governo possa mettere le guarantee che vuole, ma riserba sempre la ricognizione del diritto.

Riguardo alle scuole private, riconoscendo la loro meschinità, nondimeno non disconosce loro quel diritto, che fu loro concesso nel governo dispotico. Esigendosi che da tutti si diano gli stessi saggi d'idoneità, e di moralità, la concorrenza è da accettarsi. Perchè, dati questi saggi regolari, non si può a nessuno rifiutare la libertà d'insegnamento. - p. 673.

3

Il prof. Canizzaro fa sapere, che esso sostiene la massima della libertà nell'insegnamento universitario. Ma confessa che egli la nega nell'insegnamento secondario.

Distingue la libertà degli studi dalla libertà degli insegnamenti. Ammette quella ma non questa. Perchè in questa è necessaria la ottima scelta da parte dell'imparante, il quale essendo ordinariamente minore, non può esercitare il suo diritto con la prudenza che esige la sua stessa utilità e quella della società. Questo imparante perciò abbisogna di una tutela, la quale non si può considerare tutta trasferita alla famiglia, ma in molto maggiore parte allo Stato.

La libertà d'insegnare estendersi adunque sug'imparanti in età maggiore.

Ma pel minore, oltre al padre, aver dovere d'invigilare anche la società o lo stato...

... che il governo non ha solo il diritto, ma anzi il dovere di imporre l'istruzione, riguardo ai minori di età.

Trova nondimeno che il governo nell'esercizio di questo dovere non deve essere assolutamente rigoroso. Che perciò può accordare qualche concorrenza all'insegnamento ufficiale, ma sempre nell'ordine stesso del governo.

Crede quindi che tutta la questione nostra si dee ridurre all'opportunità del nostro stato, in cui comincia per così dire l'associazione progressiva e regolare degli individui, in cui la lotta politica esiste fra i ceti dei cittadini. - p. 672.

4

L'avv. Capriolo ragguaglia i danni della concorrenza nell'istruzione della gioventù, presso la quale si può macchinare la rovina dei principii del governo stabilito, il quale ha per primo obbligo quello di assicurare la sua vita. I mali che presentemente e sempre gli sembra portare la concorrenza nell'istruzione, riguardano e la dottrina, e la moralità, e la religione, e la politica. Ogni istruzione della gioventù è opera di confidenza; epperò riesce pericolosissima e difficilissima a sindacare, quando esistono nello Stato certi ceti che possono abusarne per le loro avversioni particolari al governo. - p. 671.

5

Il prof. Degiorgis, riconoscendo che questa è questione di opportunità, allega alcune ragioni e alcuni fatti, comprovanti che questa opportunità oggi non esiste per la libertà dell'insegnamento secondario. Le scuole private, veramente tali, difficilmente potranno costituirsi con credito di istruzione e di condotta, sia per le persone, come per gli istituti. Ma non così sarebbe delle scuole del clero, aperte dall'episcopato. Queste sarebbero ordinate con un certo tenore e con una certa riputazione; benchè pure la loro istruzione sarebbe debole sia per la qualità degli insegnanti e delle discipline, come il furono pel passato in cui ebbero questa libertà, con tutto l'ordine apparente: oltre l'inutilità intrinseca, nota poi i gravi danni delle tendenze. L'episcopato del Piemonte, infeudato pel passato alla nobiltà antica, quindi non libero, nè sincero, non porterebbe una tendenza nè favorevole, nè subordinata allo stato libero presente. Eppure agli stabilimenti vescovili, meno costosi e più facili di studi, concorrerebbero gran parte degli allievi dei paesi montuosi e poveri dello Stato. Ed a questi istituti non si troverebbero quegli insegnamenti, che si hanno nei collegi nazionali presenti, e che al tempo del potere dei vescovi costavano la prigione ed il disonore. È applaudito. - pp. 672-673.

6

Il pres. Capriolo (Provveditore agli studi) nega assolutamente il diritto d'insegnare. Nega in altri la necessaria corrispondenza fra il diritto d'imparare e il diritto d'insegnare. Niuno ha diritto di far del male alla società: quindi la società ha dovere di regolare l'insegnamento. Paragona la libertà d'insegnamento alla libertà di stampa. Nella



libertà di stampa c'è luogo a rimedi repressivi : nella libertà d'insegnamento non c'è ; poichè l'insegnamento è fiduciario, e non si possono trovare mezzi di provare l'abuso.

Chiamerebbe perciò questa *licenza d'insegnamento*, della quale ammesso il principio, conviene poi ammettere le conseguenze.

Raccomanda pertanto alla Sezione di rivolgersi a mezzi più sicuri, che non sia alla concorrenza. Questa presuppone una concorrenza buona ; ma se sarà mediocre, il governo potrebbe pur durare colle sue scuole mediocri. Non potersi fare esperimenti in queste cose ; chè costano troppo, cioè l'anima e la vita di molta gioventù, e ci possono far ricadere addietro di più secoli. - pp. 673-674.

7

L'avv. Capriolo, con tutte le guarentigie, non crede possibile questa libertà con utile dello Stato. Nondimeno, se pur si vuol discuterla, pensa che omettendo la questione generale della libertà, si venga a deliberare sull'applicazione di essa all'insegnamento secondario...

... finchè duri lo stato attuale delle cose, la libertà non sarebbe che un nome, la verità sarebbe il monopolio in mano a coloro che si dichiarano coi loro fatti e coi loro giornali nemici della libertà. Tanto varrebbe, egli conchiude, il porre due uomini in singolare conflitto, e, tolte ad uno di essi le armi, o date all'altro le armi più micidiali, il dir loro per irrisione : battetevi, voi siete liberi. - pp. 674-675.

8

Il presidente espone alla Sezione una proposta di ordine del giorno del prof. Caldera in questi termini :

« La Sezione, lasciando la questione assoluta della libertà d'insegnamento, ritiene che la sua applicazione all'istruzione secondaria è inopportuna per ora nel nostro Stato ».

Il prof. Rayneri propone un altro ordine del giorno nei termini seguenti :

« La Sezione, riconoscendo il principio della libertà d'insegnamento, lascia che la legge determini l'opportunità dell'applicazione e le guarentigie necessarie ».

Il prof. Biglino ne propone un altro :

« La Sezione, riconoscendo il principio della libertà d'insegnamento, opina che la sua applicazione al secondario sia per ora al tutto opportuna ».

Un altro l'avv. Mantelli al quale si accorda il prof. Caldera :

« La Sezione, credendo inopportuno di applicare la libertà d'insegnamento all'istruzione secondaria, passa all'ordine del giorno ».

Messo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'avv. Mantelli è approvato. - p. 675.

9

La Sezione credendo di tutta necessità che l'insegnamento secondario sia reso uniforme per tutto lo Stato, rinnova il voto perchè a ciò provvegga la legge il più prontamente possibile.

Posta ai voti tale proposta viene approvata all'unanimità. - p. 683.

10

Il prof. Degiorgis crede che per nessun mezzo giungerassi a far rifiorire la pubblica istruzione, se non si pensa a ringagliardire gli spiriti degli insegnanti e specialmente di quelli che vestono il carattere sacerdotale. Egli si fa a tessere con generose parole la storia degli ultimi avvenimenti che commossero la nostra penisola per la causa della libertà e della patria indipendenza. Rappresenta quanta parte vi prendesse col cuore e colla manifestazione del pensiero, la parte del clero addetta all'insegnamento. Però dopo che le sorti dell'indipendenza italiana volsero alla peggio, alcuni hanno potuto concepire l'idea che anche gli ecclesiastici insegnanti fossero meno che propensi alle patrie libertà, ciò che, al suo dire, non è assolutamente. I giornali liberali che molto volentieri rivedono le buccie ad altre parti del clero, invero non hanno mai avuto argomento di occuparsi meno che lodevolmente di qualche insegnante pubblico sacerdote ; ma ad ogni modo quella trista opinione può trovare chi ingiustamente la divida. A riconfortare pertanto, a riabilitare questa parte di insegnanti, che è pure la più numerosa vorrebbe che la Sezione invitasse il congresso ad emettere un voto di fiducia in essa. - p. 677.

## APPENDICE VIII

*Seconde lettre des évêques de la province ecclésiastique de Savoie à S. Ex. le ministre de l'Instruction publique.*

Le 29 décembre 1848

In L' ARMONIA, n. 157.

1

La loi du 4 octobre dernier, art. 58, dit « qu'aucune autorité, autre que celle spécifiées dans la présente loi, n'aura le droit de s'ingérer dans la discipline des écoles, la collation des grades, le choix et l'approbation des professeurs, maîtres et directeurs spirituels des écoles qui dépendent du Ministère de l'Instruction publique ».

D'après cet article, l'autorité ecclésiastique ne peut plus s'ingérer en rien dans la nomination des directeurs spirituels; ni dans celle des professeurs de théologie, ni dans ce qui concerne la collation des grades. Pour justifier cette disposition, le mémoire dit que le Ministère « n'a certainement entendu conférer aucune mission ecclésiastique aux prêtres qui seront appelés à ces fonctions; mais le ministre a pensé qu'une fois que les pouvoirs ecclésiastiques avaient été conférés à un prêtre, rien n'empêchait qu'il pût être appelé par le Gouvernement à les exercer auprès des élèves des collèges qui sont dans sa dépendance ». Mais si un directeur spirituel n'a reçu aucune mission ecclésiastique ni de son évêque, ni du ministre, il n'a absolument en lui que le caractère sacerdotal; il ne peut, en cet état, exercer aucune fonction; il ne peut ni prêcher, ni confesser; il ne peut, pas même dire la messe, s'il n'a obtenu de son évêque ce qu'on appelle un *celebret*. Si donc votre Excellence persiste à déclarer que l'évêque ne peut s'ingérer en rien en ce qui concerne les directeurs spirituels, elle se trouvera nécessairement dans l'impossibilité d'en établir.

Supposé même qu'il y ait dans un diocèse un prêtre approuvé pour entendre les confessions, qui n'ait pas d'autres fonctions à remplir; supposé que ce prêtre soit assez souple pour accepter un emploi du Gouvernement à l'inçu de son évêque, ce qui

pourrait bien ne pas arriver en Savoie, il est évident que ce pouvoir seul ne suffirait pas pour exercer les fonctions de directeur spirituel ou de professeur de religion, comme on l'appelle aujourd'hui; car en plusieurs points au moins d'après nos usages, les pouvoirs d'un directeur spirituel d'un collège sont les mêmes que ceux d'un curé qui a charge d'âmes. Il doit regarder les enfants de ce collège, les ternés et les pensionnaires réunis, comme la partie du troupeau de Jésus-Christ qui lui est confiée. Il en répond devant Dieu dans les limites de son ministère. Il est chargé de leur enseigner les vérités de la religion, de les admettre à la première communion quand il en est le cas, de les préparer à la confirmation, de leur faire remplir le devoir pascal chaque année dans la chapelle du collège, et de leur administrer les derniers sacrements en cas de maladie. Or, le Ministère de l'Instruction publique ne peut rien lui permettre de tout cela; il ne peut pas lui permettre d'admettre les enfants à la première communion, ni de remplir le devoir pascal dans la chapelle du collège, ni de les présenter à la confirmation, ni d'administrer le saint viatique et l'extrême-onction à ceux qui sont malades. Tout cela est évident. Il ne peut pas même leur permettre de faire le catéchisme, soit dans les classes, soit à l'église; parce que faire le catéchisme aux enfants d'un collège public, c'est expliquer officiellement la doctrine de Jésus-Christ, et pour avoir droit de donner cette explication, il faut en avoir reçu la mission de l'évêque du diocèse. En effet, s'il explique aux enfants le catéchisme du diocèse de Chambéry, il sera dans le cas de leur dire (chap. 19): Qu'apprend-on au catéchisme? Tout ce qu'il faut croire et tout ce qu'il faut faire pour être sauvé. De qui devons-nous recevoir cette instruction? Des pasteurs de l'Église. Pour-



quoi devons-nous recevoir cette instruction des pasteurs de l'Église? Parce que Jésus-Christ les a établis pour enseigner sa doctrine. Ensuite s'il dit à un enfant: De qui avez-vous appris la religion que vous professez? Il répondra avec le même catéchisme (chap. 37): De notre pasteur. Pourquoi croyez-vous à votre pasteur? Parce vous enseigne la doctrine de toute l'Église? Comment savez-vous que votre pasteur vous enseigne la doctrine de toute l'Église? Parce qu'il nous enseigne la doctrine de notre évêque, qui est en communion avec le pape et toute l'Église. Pourquoi croyez-vous à l'Église? Parce que Jésus-Christ lui a promis son assistance jusqu'à la fin du monde. Avec la loi du 4 octobre, il faudra dire à un enfant: Pourquoi croyez-vous à votre directeur spirituel? Parce qu'il est envoyé par le ministre de l'Instruction publique. Pourquoi croyez-vous au ministre de l'Instruction publique? Votre Excellence comprendra parfaitement qu'ici nous devons nous abstenir de donner la réponse. - p. 544 a-b.

2

Les lettres patentes du 23 juillet 1822, art. 144, disaient que les directeurs spirituels seraient nommés par le magistrat sur la proposition de l'évêque; cette loi n'avait

rien que de très raisonnable, et si aujourd'hui encore le ministre veut bien nous permettre de proposer un sujet, nous ne nous opposerons point à ce que le Gouvernement lui donne une nomination de son côté, en même-temps que nous lui accorderons tous les pouvoirs spirituels nécessaires. Si votre Excellence, prenant l'initiative, nous présentait elle-même un sujet, nous ne refuserions pas de l'examiner, et de lui conférer ensuite la juridiction requise, s'il en était jugé véritablement digne: mais il faudrait pour cela 1° que la loi fût modifiée: car le directeur spirituel ne pouvant exercer aucune de ses fonctions sans juridiction ecclésiastique, et ne pouvant recevoir cette juridiction que de l'évêque, il est absurde de déclarer que celui-ci ne doit s'ingérer en rien en ce qui concerne sa nomination. 2° il faudrait que cette présentation se fit confidentiellement et en secret avant toute nomination, parce que cette nomination une fois faite et rendue publique, l'évêque n'aurait plus assez de liberté pour examiner devant Dieu si le sujet proposé possède réellement toutes les qualités qu'exigent les fonctions si importantes et si délicates qu'il s'agit de lui confier. Nous ne demandons donc ici à votre Excellence qu'un concours franc et loyal, tel qu'il doit toujours exister entre les personnes qui ont un sincère désir de faire le bien. - pp. 544c-545a.

## APPENDICE IX

*Della libertà dell'insegnamento e dell'ordinamento dell'amministrazione superiore degli studi.*

Lettera prima - al sig. Cav. Carlo Boncompagni, presidente della Camera dei Deputati - dicembre, 12, 1855.

Lettera seconda allo stesso - gennaio, 13, 1856.

In APPENDICE ALL'ISTITUTORE, anno 1855, ed. Paravia, 1856, pp. 362-388.

1

Esaminando la nuova proposta di legge per lo riordinamento dell'Amministrazione superiore della pubblica istruzione (Questa proposta fu presentata dal ministro Lanza in Senato nella tornata del 23 passato novembre) e ripensando ai discorsi amichevoli fatti con Vossignoria sopra lo stesso

argomento, così come mi vennero, dettati alcune osservazioni che a Lei rivolgo...

Una delle principali questioni, che tosto si para alla mente di chiunque si faccia a ricercare il modo di bene ordinare gli studi nel nostro paese, è certamente quella che si riferisce alla *libertà d'insegnamento*. Tale questione, che messa a disamina nel 1848 avrebbe potuto moltiplicare gli ostacoli che

in allora si opponevano alla riforma organica dell'insegnamento ufficiale, non deesi, ora ch'è divenuta desiderio del pubblico, passare dal legislatore sotto silenzio. Credo che Ella sia dello stesso avviso; perchè mi pare, se la memoria non falla, di avere udito dalla sua bocca, essere necessario, volendo ammendare e compiere la legge del 4 ottobre, di sanzionare in essa e di svolgere nelle leggi speciali la libertà dello insegnamento.

Quando Vossignoria mise mano alla riforma degli studi nel 1848, l'attenzione dei nostri concittadini era tutta rivolta ai grandi avvenimenti della guerra d'indipendenza. Le poche persone, che si occupavano in modo speciale delle questioni attinenti alla coltura letteraria e scientifica del paese, tenevano fisso l'occhio al costituzionale ordinamento delle podestà scolastiche ed all'indirizzo da darsi all'insegnamento pubblico, senza badare al privato ed alla questione della libertà che in nome di cotesto insegnamento mettevasi particolarmente in campo.

Ella stessa, quantunque amica della libertà dello insegnare, si sentì tuttavia dalla necessità dei tempi forzata ad introdurre nella legge del quattro ottobre alcuni provvedimenti restrittivi, che trovo disdetti nella relazione che Ella lesse nella Camera il 18 aprile 1850 sopra la proposta presentata dal cav. Mameli per la riforma degli studi secondarii. - pp. 362-363.

## 2

... La libertà d'insegnamento essendo una delle molte e svariate forme della libertà generale, non può stare per sè e campare, direi, in aria. Essa si collega intimamente colla libertà religiosa e politica. Ma i chiericali, ripudiando queste due ultime libertà e tenendosi paghi della prima, fecero nascere ne' difensori della libertà larga e compiuta, il sospetto che essi pigliassero la libertà d'insegnamento come uno spediente per disfarsi col tempo delle altre libertà, e ripristinare quelle istituzioni e quegli ordini che impedivano o contrariavano gli avanzamenti civili del paese.

Fu questa la vera cagione per cui taluni, i quali più tardi si protestarono favorevoli alla libertà dello insegnare, la reputassero dapprima quasi intempestiva. - p. 363.

## 3

Ciò nondimeno fin dal 1849 la *Società di istruzione e di educazione* nel suo primo congresso, e nel 1850 la *Facoltà medica* e

simultaneamente quella di legge nelle proposte che presentarono al governo per l'ordinamento degli studi medici e giuridici, propugnarono con calore e con validi argomenti il principio della libertà dello insegnare. Parecchi fra i ministri della pubblica istruzione mostrarono di essere dello stesso pensare, ed uno di loro nella relazione che precedeva la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 5 marzo 1852 usava le seguenti parole: « È fermo mio proponimento, o Signori, di patrocinare dinanzi a voi, secondo i concetti sopra enunciati, in qualità di deputato e come ministro del Re, la libertà d'insegnamento da cui ho fede debbano gli studi avere incremento, tranquillità le coscienze, la patria splendore ».

Il conte Camillo Cavour, che ora è presidente del consiglio dei ministri, consentaneo a' suoi principii dichiarò in più occasioni nella Camera che egli avrebbe ognora combattuto in favore della libertà d'insegnamento, e pare che con lui consentissero gli altri ministri presentando in nome del Re nella trascorsa Sessione legislativa una Proposta di riforma generale degli studi, poggiata appunto sopra la libertà dello insegnare. - pp. 364-365.

## 4

Io giudicava adunque che il Ministero si fosse finalmente indotto dopo aver ben ponderato ogni cosa a temperare il sistema attuale degli studi allargandolo e conformandolo ai principii fondamentali del nostro diritto pubblico. Chè in un paese, dove vi ha libertà di credere, di scrivere e di parlare, non si può senza contraddizione respingere la libertà dello insegnare.

Ora nella nuova proposta del ministro Lanza è desso riconosciuto questo diritto?...

... per vedere se la Proposta-Lanza tocchi realmente alla libertà dell'insegnamento, pigliamo la gran questione che si agitò per tanto tempo in Francia, e che in certo qual modo riassume tutte le questioni che all'insegnamento libero si riferiscono, cioè quella dell'istituzione di scuole private o libere. Un cittadino probo può egli istituire una scuola privata di lingua italiana o latina o di altro insegnamento? Due sono a questo riguardo le opinioni dei partigiani della libertà. Gli uni reputano che le leggi debbano permettere a tutti i cittadini onesti di aprire una scuola, gli altri, senza disdire la tendenza dei primi, stimano nondimeno opportuno che si aggiunga alla prova della probità quella dell'idoneità. — Sì l'una co-



me l'altra di queste sentenze si possono con saldi argomenti patrocinare...

Ora esaminiamo in che modo è risolta cotesta questione nella Proposta-Lanza. Eccolo: « Art. 5. Le scuole ed i convitti privati tanto maschili che femminili, tanto laicali che religiosi, sono soggetti alle ispezioni dei funzionarii dipendenti dal ministero d'istruzione pubblica, ed a tutte le disposizioni relative e regolamenti che reggono i diversi rami di questa ». Quali sono queste disposizioni legislative e regolamentari? Molte e difficili a potersi determinare. Un ministro, che dico un ministro? un semplice provveditore od ispettore può con quelle vietare a qualunque cittadino di aprire una scuola, sia pur egli di condotta spechiata e fornito di titoli che ne comprovano la idoneità. Il signor Lanza col citato articolo quinto della sua Proposta richiamando in vigore le leggi e i regolamenti per l'istruzione privata, portò un colpo mortale alla libertà dello insegnare: poichè egli non ignora che a tenore della nostra legislazione è proibito a chicchessia, anche dopo aver adempiuto alle ristrette e molteplici prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, di aprire una scuola senza il consenso o beneplacito del Ministro. Ognun vede come da questo sistema derivi la mostruosa, ma logica conseguenza, che in uno Stato libero la facoltà di insegnare dipenda intieramente non già dalla legge, ma dallo spirito ministeriale.

Ma se per aprire una scuola si ricercano tali e tante condizioni, ragione vorrebbe che in compenso il governo stesse almeno in qualche modo mallevadore del diritto che egli o arbitrariamente o a tenore di legge concede. Mi permetta, signor Cavaliere, un'ipotesi. Domani la Proposta-Lanza è approvata dal Parlamento e sanzionata dal Re. Io, che mi credo, a norma delle nostre leggi e dei nostri regolamenti, fornito dei titoli richiesti per fondare un ginnasio o collegio privato, ricorro al ministro ed ottengo da lui facoltà di mettere in atto questo mio divisamento. Passa un anno, passano due, il ginnasio per buona avventura si avvia. Succede in questo frattempo mutamento nel Ministero. Io vengo accusato, o dall'ispettore o da altra persona, di professare opinioni sovversive, o che so io. Il ministro ordina che il ginnasio da me istituito e diretto venga senz'altro chiuso. A qual tribunale, a qual Consiglio posso io, stando alla Proposta-Lanza, richiamarmi dell'atto arbitrario che contro di me si commette? « Le scuole ed i convitti che contravvenissero alle prescrizioni di questa legge saranno fatti chiudere con decreto ministe-

riale ». Ecco quello che mi si risponde nell'articolo otto, a rincalzare il quale si soggiunge per soprassello nel secondo allinea dell'articolo 58: « Il provveditore ordina e fa eseguire la chiusura di quelle scuole o convitti, i quali, in qualsivoglia modo, contravvengono alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti ». Ma Dio buono! chi giudicherà se io abbia contravvenuto alle leggi ed ai regolamenti?

Pare a me che niuno per quanto sia o possa essere avverso alla libertà di insegnamento terrà giusto e conveniente che le scuole e gli istituti liberi siano privati d'ogni guarentigia e lasciati a balia del Ministro e di ufficiali amovibili. Io non so rendermi capace della necessità di sanzionare provvedimenti cotanto eccessivi e ripugnanti alle consuetudini ed al diritto degli Stati liberi. Tanto più che nel nostro paese le scuole private durano fatica a tenersi in piede, dovendo lottare con le scuole pubbliche gratuite diffuse per tutto lo Stato. Non so parimente comprendere come il governo, il quale ha sotto la sua direzione un numero ingente di istituti e di scuole di ogni sorta, abbia timore che sorgano per opera dei padri di famiglia, dei privati o di particolari associazioni, alcune scuole libere, per uso di quelle persone che non hanno fiducia nella Scuola ufficiale - pp. 365-369.

5

Insomma, per riassumere tutte le mie osservazioni in una sola interrogazione, io domando se in un governo costituzionale si possa ricusare alla *minoranza*, sia essa piccola o grande, il diritto di eleggersi un maestro, come non le si ricusa quello di eleggere un deputato o di pubblicare un giornale?

Come è facile scorgere, la questione della libertà della Scuola privata si collega intimamente con quella ben più larga, dell'osservanza dei diritti di tutti nel governo costituzionale, osservanza che nessuno porrà certamente in dubbio. Ora nella Proposta-Lanza è desso messo in salvo il diritto che ha la minoranza sopra la Scuola? Rispondo di no: perchè tutti i provvedimenti che risguardano la libertà dei privati in ordine alle scuole si possono ridurre a questi due, cioè: 1° Nessun cittadino può aprire una Scuola senza la licenza o il beneplacito del ministro; 2° Un decreto ministeriale può ordinare la chiusura di qualsiasi scuola privata. - p. 369.

Parimente il signor Lanza, guidato dalla logica del sistema da lui abbracciato, troncò di netto una seconda questione intorno alla libertà dello insegnare, non osservando lo stretto legame che passa tra questa seconda questione e la prima. Ella sa che vi sono certe questioni, e questa della libertà è appunto tale, le quali non si possono a piacimento nostro rimuovere. Simili al Proteo della favola pigliano cento sembianze, si trasformano in mille modi, e quanto più le crediamo lontane, tanto più ci stanno dappresso e ci molestano colla loro presenza. Può un giovane, ecco la questione che io propongo in modo generale, il quale abbia fatto i suoi studi o nella casa paterna, od in una scuola privata, presentarsi agli esami di ammissione alle scuole medie ufficiali, ed all'esame di ammissione all'Università? Coloro che stanno per la libertà di insegnamento rispondono risolutamente di sì: perchè non veggono inconveniente alcuno nel concedere (come già si praticò nei bei tempi in cui le lettere fiorivano in Italia) ai giovani la licenza di sostenere esami per essere ammessi od all'Università o alle altre Scuole dello Stato. Coloro all'incontro, che professano la dottrina contraria, o ricusano esplicitamente questa licenza, o la accordano a mezzo sottoponendola a svariate e multiformi condizioni. I primi non fanno distinzione fra chierici e laici, fra giovani che studiano in un seminario vescovile od in una scuola o collegio privato; tengono alla scienza e nulla più, senza domandare un attestato che ne provi l'origine.

V'è o non v'è nel giovane che si presenta per sostenere l'esperimento *ufficiale* quell'insieme di cognizioni che sono da sifatto esperimento richieste? ecco la sola ed unica questione che muovono i sostenitori della libertà dello insegnamento, mentre gli avversarii ne mettono in campo parecchie che io mi starò dallo enumerare, soffermandomi nell'esame di quella sola che viene suscitata e sciolta dalla Proposta-Lanza nell'articolo sesto, col quale si interdice ai giovani che hanno compiuto in tutto od in parte i loro studi nei seminari o collegi vescovili non approvati *l'ammissione ai corsi, agli esami, ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.*

Qual'è la ragione che induce il Ministro a proporre questo provvedimento? Io, a dirle il vero, non la veggio. Perciocchè, lasciando in disparte la questione se la Chiesa abbia il diritto di istituire scuole per l'educazione dei chierici, e tenendoci sempli-

cemente alla Ragione civile o giuridica che si voglia chiamare, si può egli ammettere che siano in uno Stato tollerati alcuni istituti, e non solo tollerati, ma invigilati (come è detto nell'art. 4° della Proposta-Lanza) *a tutela della morale, delle istituzioni e leggi dello Stato e della coltura nazionale*, vietando ai giovani che furono educati in costesti *istituti* di presentarsi agli esami per continuare e compiere nei collegi della Nazione i loro studi, onde aspirare a quelle cariche od esercitare quelle professioni, alle quali hanno diritto tutti i cittadini? È egli logico che la legge punisca nei figli le colpe dei genitori, se pure è colpa il frequentare una scuola tollerata ed invigilata dallo Stato? Un povero fanciullo di sette in otto anni è messo dal padre, che lo vuole dedicato al sacerdozio, in un istituto ecclesiastico: ma giunto all'età dei tredici o dei quattordici anni non sentendosi fatto per sì arduo ministero abbandona la scuola vescovile e chiede di entrare nei collegi dello Stato, assoggettandosi alla prova degli esami. Potrà un governo libero senza violare ogni principio di diritto chiudere a quel suo cittadino le porte di tutti gli istituti educativi pubblici, ed interdargli per sempre di essere medico od avvocato, professore od ingegnere, farmacista o notaio, veterinario o misuratore. Non torna ciò al dichiararlo quasi scaduto dai diritti civili?...

Nella Proposta di legge sopra le scuole secondarie, di cui Vossignoria fu relatore nel 1850, venne stabilito pure che si debbano tener buoni *contro il disposto delle leggi anteriori*:

1° Gli studi fatti nella casa paterna non pure sino alla retorica, ma sino all'intero corso di filosofia;

2° Quelli fatti privatamente altrove che nella casa paterna;

3° Quelli fatti all'estero;

4° Quelli fatti nei seminarii vescovili, i quali, a termine della legge del 4 ottobre 1848, non potevano servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal ministero della pubblica istruzione.

Questi fatti provano che la ragione civile è di molto progredita nel nostro paese, e che la libertà dello insegnare è oramai il solo principio che si possa invocare nelle questioni fra la Chiesa e lo Stato. Ella, come autore della legge del 4 ottobre e come uomo politico che non può certamente essere sospettato di condiscendenza alle dottrine di coloro che esagerano con danno della Chiesa i diritti della Chiesa stessa, proponendo l'abolizione del disposto della legge del 4 ottobre in ordine agli studi



fatti nei seminari vescovili, aggiunge grave peso all'opinione di coloro che propugnano la stessa dottrina. - pp. 369-370 e 372.

7

In un discorso che Ella pronunciò in una pubblica tornata al cospetto di dottissime persone, uscì nelle seguenti parole che non mi posso trattenere dal riferire, tanto mi paiono opportune ed adatte alla presente questione.

« Tra i fautori di libertà, molti si adombrano oltremodo dei pericoli che temono dall'ingerenza della Chiesa nell'insegnamento scientifico, ed anzichè concedere ad essa la libertà la vogliono negata a tutti.

Le pretensioni che i rettori della Chiesa mettono innanzi rispetto all'insegnamento scientifico non possono paragonarsi a quelle che si riferiscono alle ingerenze ed ai privilegi temporali. Non è malvagia e funesta ambizione quella di compartire alle generazioni crescenti un'educazione religiosa e morale. La pretensione di essere libera nel compartire alle generazioni crescenti un'educazione religiosa e morale non è ripugnante dall'istituto della Chiesa, come è quella di conservare o di mantenere potenza, ingerenza, privilegi temporali. Merita biasimo, solo allorchando tenda a scemare quella riverenza alle leggi che è primo dovere dei cittadini dello Stato.

Qualunque siano gli ultimi pensieri che si vogliono supporre nel clericato, è sempre un gran fatto questo che a nome della Chiesa si invochi la libertà d'insegnamento, giacchè i principii della libertà sono connessi gli uni cogli altri, per modo che non se ne può ammettere uno, senza che gli altri ne discendano per necessaria illazione. Così invocando la libertà d'insegnamento, i rettori della Chiesa, o volenti o non volenti, pongono le premesse di un ordine di cose in cui cessata la mostruosa guerra che oggi si combatte, la religione stringa lega con la libertà. Negare a tutti la facoltà d'insegnare per non darla al clero, come fanno certi che si dicono liberali, egli è un procedere secondo i principii del dispotismo, il quale per vani timori, e vani sospetti, toglie o sospende i diritti più sacri. Ed anche qui sono vani timori quelli che si mettono innanzi. Se il clero, quando aveva solo qualche libertà in fatto di educazione, quando perciò era impossibile opporgli concorrenza, quando era spalleggiato dal governo, che ad ogni patto voleva impedire la prevalenza delle dottrine liberali, non potè mantenere in onore l'assolutismo, come potrebbe rimetterlo in credito ora che

tutte quelle influenze sono contrarie? Questi esagerati timori si fondano sopra vani sospetti. Ai fatti positivi si provvederebbe per mezzo degli ordinamenti legali senza impedimenti alla libertà. Solamente ricorrendo alle massime del dispotismo si acquetano coloro che fondano la politica sui sospetti. Questi poi sogliono consistere in ciò che il clericato non ami gli ordini liberi. Imputazione esagerata anche questa, che se è vero purtroppo che non mancano i chierici e soprattutto i prelati che invocano la religione contro la libertà, il fatto è naturale purtroppo (non lo dico nè sapiente nè virtuoso) quando coloro, che si danno per più risoluti campioni di libertà, cercano ogni cagione e pretesto di muovere guerra alla Chiesa cristiana. E dai loro stessi argomenti si ravvisa quanto una guerra così fatta sia improvida. Il timore che, lasciato libero l'insegnamento alla Chiesa cristiana, le sue scuole riescano a prevalere sulle altre, dimostra che in quella sia una gran forza».

Queste parole rispondono agli argomenti politici che alcuni arrecano a conforto della giustizia e della legalità dei provvedimenti sanzionati dalla Proposta-Lanza. Ma, come Ella benissimo osserva, questi provvedimenti fondandosi sopra sospetti avrebbero, ove venissero tradotti in legge, l'aria di rappresaglia verso il clero. Il che io credo lontanissimo dall'animo e dal carattere franco e leale del signor Lanza. - pp. 372-373.

8

Il suo errore è un portato del sistema che egli abbracciò senza confessarlo a se stesso, del sistema cioè dell'assoluto intervento governativo nella scuola sì ufficiale che privata.

Il ministro Lanza dando soverchia importanza all'azione del governo sopra la scuola ed all'azione della scuola sopra la gioventù ha creduto che questa venga in tutto e per tutto da quella fazionata. E l'esagerazione di quel celebre detto, in parte vero, di Guglielmo Leibniz: *Datemi la scuola ed io vi cambierò il mondo*. Detto tenuto da molti per un assioma, che fu, prima ancora che uscisse dalla bocca di Leibniz, non solo pronunciato, ma ridotto in principio giuridico dagli Spartani. Tuttavolta l'idea vagheggiata da moltissimi del *fazionare* la gioventù fu cimentata, ma non messa realmente in atto da alcuno, sebbene e sette e uomini di grande potenza e di grandissimo ingegno vi si provassero a più riprese. *Fazionare* la gioventù volle Napoleone e con lui i sostenitori del sistema universitario da lui



fondato con istraordinario senno. Osservate le conseguenze. Dalle scuole degli universitarii francesi uscirono i più arditì facitori di nuovi sistemi.

Sono nondimeno ben lungi, signor Cavaliere, dall'ammettere che debba un governo rimanersene colle mani alla cintola e non pigliarsi pensiero dello ammaestramento della gioventù. Che questa sarebbe tesi assurda e ripugnante a quanto venni finora scrivendo. L'opinione mia è che un governo non debba tenere o peggio ancora indurre nella nazione la persuasione dell'onnipotenza della scuola nell'educazione della gioventù, ascrivendosi a debito di insignorirsi in modo assoluto e di rimuovere quelle forze, domestiche e sociali, che lo potrebbero efficacemente giovare nell'adempimento del suo compito. I governi del Continente, per aver di soverchio confidato in questa onnipotenza della scuola, giunsero senz'accorgersi ad accollarsi tutta l'educazione della gioventù, e caddero sotto l'enorme peso. La nazione si addormentò sul molle origliere apparecchiato dal governo, e non si svegliò sovente che per udire il grido de' suoi figli lottanti fra di loro e parlanti strane e diverse favelle. La parola lanciata dal governo nelle assemblee, ripetuta nei pubblici fogli e tramandata di eco in eco da un angolo all'altro della nazione IO EDUCO LA VOSTRA GIOVENTÙ, fu a mio avviso una delle sentenze più orgogliose e più insensate che si siano mai proferte. Non ripetiamola, per quanto ci è cara la patria, ma diciamo invece: *educiamo i nostri figli*, ed il governo sia il primo a far suonare alto questo obbligo all'orecchie di tutti. Non prometta più di quanto può mantenere. Chè la sua promessa gli tornerebbe funesta, come quella che lo priverebbe del concorso dell'educazione domestica e sociale. Quindi per ciò conseguire, egli non solo debbe conseguire che l'operosità privata pigli parte al ministero educativo, ma stimolarla e con ogni sorta di spedienti accrescerla. - pp. 373-374.

9

Dopo la scuola privata e la scuola ecclesiastica viene la scuola comunale primaria, ossia la questione della libertà municipale intorno all'educazione dell'infanzia. Ed ecco che qui di nuovo il Ministro definisce nella sua Proposta cotesta questione che non è meno importante delle due prime per le molte sue attinenze all'ordinamento politico ed amministrativo e per i suoi effetti sociali e religiosi, senza farcene aperto il suo pensiero nella Relazione. È sempre la stessa

omissione prodotta dalla persuasione che la sua Proposta di legge non involgesse la quiete del libero insegnare. Mi piace nondimeno notare che il Ministro riconobbe, come già la legge del 4 ottobre, il diritto nei comuni di eleggere i maestri e le maestre. Se non che al riconoscimento di questa libertà nei comuni tiene tosto dietro un provvedimento restrittivo, che pur si trova nella legge del quattro ottobre, e questo è, che la elezione del maestro o della maestra fatta dal comune non sarà valida, ove non sia approvata o confermata dalla Deputazione provinciale. Ma qual'è la ragione che può indurre il legislatore a menomare l'autonomia comunale con siffatto provvedimento? per impedire (ci si osserva) che il municipio non elegga maestri incapaci e sforniti di quelle doti morali che sono necessarie in chi si dedica all'educazione dell'infanzia. Io credo che ella stessa mi concederà che questa risposta non regge. Poichè, quanto alla capacità, provvede sufficientemente il diploma, il quale nel sistema ministeriale è obbligatorio per tutti i maestri. Quanto alle doti morali non v'ha giudice che sia in ciò più autorevole del municipio.

Questa dipendenza del comune da una podestà che non trae da quello origine per diretta elezione non ripara a male alcuno e può essere sorgente di dissidi. Nel nostro paese si ragiona assai di autonomia comunale, se ne vantano i pregi, e nel fatto poi o la si combatte o la si riduce a nulla.

Le scuole primarie hanno d'uopo, a mio avviso, di essere governate non da podestà lontane che operino saltuariamente, e spesso politicamente, ma dalle podestà locali, la cui azione continua vince in efficacia coll'andare del tempo qualsivoglia altra azione. Le podestà provinciali sono sotto un certo aspetto considerate forse più acconce della podestà locale all'indirizzo scientifico delle scuole, ma vengono manco all'ufficio educativo, il quale non può esercitarsi che là dove si trova la scuola. Ora nessuno contrasterà che le scuole primarie inferiori siano anzi scuole di educazione che di istruzione, e che perciò siano quelle, che più di tutte abbisognano di essere vigilate dalla podestà morale del comune, o direttamente od indirettamente per mezzo dei padri di famiglia dal comune eletti? Io non so, signor Cavaliere, tormi dal concetto, che a lei forse parrà soverchiamente poetico, della scuola congiunta con nodi indissolubili al comune, e da questo protetta ed amata come è amata e protetta la chiesa o la casa paterna, e rifugio istintivamente da tutti quei provvedimenti che hanno, a mio credere, per effetto di rendere, o sotto un pretesto



od un altro, indifferente il comune alla sua piccola scuola.

La Proposta-Lanza chiude adunque in angusti confini la libertà della scuola comunale e si oppone direttamente alla libertà della scuola privata, tanto laica quanto ecclesiastica. - pp. 374-375.

10

Io non son per nulla avverso a quelle temperate riforme che ammendar possono la legge del quattro ottobre. Anzi, quanto a me, io invoco quella larghissima dell'abolizione di tutti quei provvedimenti, che senza dar forza alcuna al governo, lo pongono a quando a quando in gravissimi imbarazzi, e di tutti quegli altri che vincolano la libertà dei padri di famiglia, dei privati, dei comuni, e nuocciono così alla scienza, come all'educazione. Uno Stato libero non può, e non dee temere il principio che anima e vivifica tutto il suo corpo. Vi furono, vi sono e vi saranno per tutti i secoli uomini o gruppi di uomini, o associazioni o parti politiche, le quali osteggiano lo Stato libero. E ciò che monta? È privilegio rarissimo e bellissimo quello degli Stati liberi di concedere la libertà a tutti, non eccettuati quelli che se ne valgono per altre mire. La libertà grandeggia e vigoreggia nella lotta; non c'è mente al mondo che sappia, o braccio che possa stornarla od impedirli. Io ho letto di assai sottili ragionamenti: ho udito di molti discorsi belli per facondia e per finezza di argomenti intorno alla necessità di bene avviare e governare la libertà, lasciando che ne usino ampiamente gli amici di lei, e pochissimo que' tali che le si reputano nemici. Se non che io ho veduto nella fine che questa le è una utopia bella e buona; perchè chi ben guarda, tutti abbiamo i nostri nemici ed amici, e per sopramercato gli amici dell'oggi divengono non di rado in politica i nemici della domane, e viceversa. Dunque il più savio partito è di proclamare il diritto comune, smettendo i sospetti e le paure che conducono alle vessazioni ed alle colpevoli inquisizioni, le quali hanno per effetto di inasprire e di accrescere le parti, e di dare al governo libero l'andamento del governo assoluto. - pp. 378-379.

11

La legge del quattro ottobre commise il governo degli studi a tre Consigli, i quali fanno capo ad un Consiglio superiore; de' quali l'uno dirige ed invigila tutte le scuole primarie e tecniche dello Stato, ed ha sotto

di sè altrettanti Consigli quante sono le province; gli altri due, cioè il Consiglio universitario e la Commissione permanente operano nella cerchia degli scompartimenti accademici delle singole Università...

Non mancarono uomini, i quali, qualunque autorevoli, ma poco periti nelle materie del pubblico insegnamento, si lasciarono pur pigliare al laccio e fecero bordone alle grida che si levarono contro i troppi Consigli creati dalla legge del quattro ottobre, parendo loro che, ridotti quei tre o quattro Consigli in uno, il congegno amministrativo della pubblica istruzione si sarebbero reso facile e semplice per forma da rendere prontissima l'azione del Governo.

L'idea del consiglio unico parve a taluno un trovato stupendo, acconcissimo al nostro paese. Si menò **rumore** come di cosa nuova, e si fecero le maraviglie, perchè l'autore della legge del quattro ottobre avesse preferito il sistema di più Consigli gerarchici a quello semplicissimo del Consiglio unico...

Veniamo ora alla Proposta-Lanza. Un ministro con due ispettori che soprintendono l'uno alle scuole medie classiche e tecniche, l'altro alle scuole primarie e magistrali, con un Consiglio di quindici ufficiali amovibili, ecco le podestà scolastiche centrali: un provveditore con una deputazione provinciale ed un ispettore per le scuole elementari, ed ecco le podestà scolastiche provinciali, secondo la sopracitata Proposta.

Esaminiamo questo congegno amministrativo, che si offre all'occhio con tanta armonia, e nel quale tutti gli ordegni paiono semplicissimi e mirabilmente acconci a servire alla volontà dell'artefice supremo, che è il ministro.

E per farne meglio risaltare il magistero, poniamo che l'artefice sia uomo di molto senno e di animo fermo. Egli pensa e vuole, e trasmette come scintilla elettrica i suoi pensieri e voleri agli ispettori generali, ai provveditori, ai Consigli provinciali ed agli ispettori delle scuole primarie. Il moto da lui si parte, e si comunica con istraordinaria rapidità a tutte le parti della macchina, senza esserne rallentato od impedito da ordegni intermedii.

Nulla manca, per lasciare la metafora, da questo sistema. V'è unità, economia, prontezza d'azione. Il ministro delibera e giudica; gli ispettori eseguono; i professori ed i maestri obbediscono. Sopra il ministro sta il Principe ed il Parlamento nazionale, dai quali riceve direttamente od indirettamente le norme de' suoi portamenti. Egli solo è mallevadore in cospetto al paese del bene e del male della pubblica

educazione. A lui è da ascrivere l'indietreggiare o l'avanzarsi della coltura scientifica e popolare. Il ministro in questo sistema è tutto, e come da lui tutto si volge, così intorno a lui tutto si rannoda.

A rincontro di questo quadro tratteggia-mone a grandi pennellate un altro, ritratto da un paese vicino. Figuratevi un gran-mastro, servito ed obbedito da pochi ispettori provinciali, circondato da un Consiglio centrale e da Consigli accademici, e voi avrete un'idea dell'ordinamento scolastico, parlo di quel vastissimo ingegno che fu Napoleone, il quale dopo aver creato e guidato non uno, ma più eserciti, di vittoria in vittoria pei campi d'Europa, volle ridurre in atto un concetto già intraveduto, o dirò meglio, abbozzato da parecchi legislatori, e specialmente presso di noi da Vittorio Amedeo II e da Carlo Emanuele III, coll'audace intento di piegare e disciplinare la mente della Francia in quella guisa che ne avea piegato e disciplinato il braccio.

Senza detrarre alle parti buone che possono avere questi due sistemi, e senza disconoscere i vantaggi che tal fiata derivano dall'operare pronto ed energico del Governo in fatto di pubblico insegnamento, è tuttavia certo, secondo me, che entrambi mirano a dare *forma ed indirizzo* politico alle podestà scolastiche, anzichè ad assicurare un insegnamento appropriato alle necessità della nazione ed ai desiderii de' padri di famiglia.

Il sistema napoleonico, ed eccone il vizio radicale, è il voler del principe, convertito a dignità di moderatore supremo ed assoluto della Scuola; il sistema della Proposta-Lanza è il voler del ministro, o, se più piace così chiamarlo, il volere della *maggioranza*, eretto a suprema norma scolastica. - pp. 376-377 e 379-380.

## 12

Quali sono le conseguenze logiche di questi due sistemi? Parecchie e gravissime più ancora nel sistema Lanza, che nel sistema napoleonico. Perocchè in questo secondo il principe è podestà sicura, stabile, spassionata, meno proclive all'abuso della podestà ministeriale, la quale varia, trapassa e più sottostà all'ire ed alle brighe delle parti.

Dal ministro le passioni si tramutano negli ispettori, e dagli ispettori sventuratamente nella Scuola, il cui indirizzo è d'uopo si conformi allo andamento delle podestà superiori che la reggono. Ogni mutamento ministeriale ne conturba la quiete: le podestà, che si mostrano obbedienti al-

l'impulso e concordi ai principii del ministro caduto, diventano sospette al ministro nuovo ed alla sua parte politica, e loro imputati a colpa sono i servigi renduti al primo. Quanti hanno pratica del Governo costituzionale ben conoscono gli obblighi che le parti impongono ai ministri, e le ambizioni che in quelle si levano per li spessi mutamenti.

Quando la volontà del ministro non è contrappesata da altra volontà, quando i suoi decreti non hanno negli ordini scolastici riscontro; quando ogni temperamento è tolto di mezzo, la voce della scienza divien debole e timida nelle gravi questioni. Essa è sempre inchinata a riconoscere nel volere ministeriale il criterio della verità e della giustizia. E questa tendenza si appalesa più espressamente nel regime costituzionale, che nell'assoluto; conciossiachè il ministro costituzionale ha per sè il prestigio della maggioranza e l'autorità morale che gli viene dal suffragio popolare.

Se ciò sempre per buona ventura non si avvera negli ordini superiori dell'insegnamento, dove la scienza trova una tutela efficace nella pubblica opinione e nel grado stesso, di cui va insignito il professore, si manifesta purtroppo di frequente negli ordini inferiori, nei quali l'indirizzo educativo alla scienza stessa soprasta. Poniamo a capo delle podestà scolastiche così costituite un ministro che appartenga alle parti estreme, o professi personalmente dottrine superlative intorno ad alcune delle vitali questioni sulla essenza della comunanza civile e religiosa, e vedremo tosto insinuarsi negli ordini delle scuole, e segnatamente negli inferiori, lo spirito che informa il volere supremo. Questo spirito od influsso, dovendo attraversare molti strati e molti corpi intermedi, scemerà o crescerà di efficacia, e potrà in molti casi eziandio venire arrestato da influssi contrari, e ciò accadrà non per virtù di legge, ma per virtù di quelle forze sociali e religiose, con cui la provvidenza governa gli effetti delle umane azioni.

Un sistema, che produca, o desti anche solo il sospetto che produr possa così fatte conseguenze, deve risvegliare grandi timori in tutti gli uomini, che amano, per quanto i tempi e le necessità degli ordini rappresentativi il consentono, preservata la Scuola dalle agitazioni politiche e dal soverchio e mutevole intromettersi delle parti. Sebbene molte sieno le difficoltà che incontra nell'esecuzione questo concetto, credo tuttavia che esse non sieno insormontabili, e che la legge del quattro ottobre diligentemente applicata ed in alcune parti corretta.



può agevolarci il conseguimento di questo fine importantissimo.

Il primo argomento del carattere politico della Proposta-Lanza io lo ravviso nella facilità concessa al ministro di sospendere per un anno i professori universitari senza il suffragio del Consiglio (sospensione che si può per li suoi effetti morali pareggiare ad una rimozione), e nelle guarentigie troppo scarse accordate ai professori delle scuole secondarie. Io mi penso, signor Cavaliere, che i padri di famiglia e la nazione hanno meno a temere il trasmodare di un professore nelle sue lezioni, che lo ingerimento delle parti politiche nelle università e nei collegi. I mali del primo sono aperti, di breve durata e facili a medicarsi; ma quelli del secondo non si scoprono a prima vista, trapassano in abito e sfidano i rimedi più efficaci. Imperocchè cotesti mali non consistono solo in qualche giudizio torto, in qualche velleità non misurata, ma in un triste vezzo dell'intero corpo insegnante, in una libidine di servire a tutto ed a tutti, in una indifferenza verso i principii più sacri.

Un secondo argomento di cotesto carattere politico mi viene offerto dalla istituzione degli ispettori, ai quali è in detta Proposta interamente commessa la direzione e la vigilanza di tutte le scuole medie, classiche e tecniche, e di tutte le scuole primarie. Essi, sebbene abbiano solo per ufficio di ministrare e di far osservare le leggi, tuttavia debbono necessariamente conformarsi ai principii politici del ministro ed operare a norma dei medesimi sulle podestà da loro dipendenti. La loro qualità di uomini *tecnici* scomparirà a fronte di quella di uomini politici, e la stampa si avvezzerà a considerarli sotto questo secondo aspetto. Dirò di più, che essi saranno per il pubblico i soli e veri mallevadori dell'indirizzo dell'insegnamento, e quindi dovranno pigliar parte a tutte le vicende politiche dei cambiamenti ministeriali.

Le principali podestà scolastiche in cotesta Proposta pigliano adunque dalla condizione del loro ordinamento e dall'indole speciale delle relazioni che hanno col ministro che sta in cima alla gerarchia, forma e natura di podestà politiche. Il che io reputo sia per tornare di svantaggio alla pubblica educazione, e sia per introdurre nel governo della Scuola le ire e le passioni delle parti. - pp. 380-382.

13

Ma forsechè ciò non avverrà nel sistema dei Consigli speciali, che è in parte il sistema della legge del quattro ottobre?

I Consigli speciali, tranne rarissime eccezioni alle quali riesce facile il provvedere, sono, generalmente parlando, composti di uomini di varie opinioni, le quali si bilanciano e si temperano a vicenda. Non v'ha uomo colto il quale, posto a rincontro di altri uomini, con cui sia costretto di venire in discussione, si mostri sempre ed in ogni cosa restio alle ragioni altrui, e non rimetta alquanto de' suoi giudizi. Questo è uno dei principali vantaggi del sistema dei Consigli speciali applicati al governo della Scuola, che è governo di opinioni, di tendenze. Forse cotesta è la cagione che in quasi tutti i paesi la Scuola è retta da Consigli speciali o da un Consiglio unico, diviso in altrettanti Consigli, che si chiamano *sessioni* dello stesso Consiglio. Dal medio evo fino ai nostri tempi noi troviamo primamente questa forma particolare di governo rispetto alle università od agli studii generali, poscia estesa a tutte le altre parti dell'insegnamento. Non mi soccorre esempio di una nazione libera, in cui la direzione dell'insegnamento sia stata posta nelle mani di un uomo solo. Ove questo speciale reggimento venisse introdotto nel nostro paese, non tarderebbe a produrre le vessazioni ed i decreti arbitrarii con il resto de' mali che lo accompagnano.

... Quanto sono atti i Consigli a partecipare alla operosità ministeriale, altrettanto possono durarla saldi contro il suo soverchiare, o, ciò che è peggio, contro la troppa preponderanza della politica. Un ispettore è sempre uno strumento nelle mani del ministro, un Consiglio può a tempo moralmente infrenarlo. L'arbitrio del ministro, quando arbitrio vi sia, passa per l'ispettore senza nulla perdere della sua rigidità, e diciamo pure della sua violenza; così non accade, ove passar debba per un magistrato collettivo. Il Consiglio ha questo ancora di buono, che può scemare il male senza impedire il bene, e la sua autorità ha più peso e sugli insegnanti e sul ministro stesso, che quella di un ispettore. Il Consiglio è infine meno inchinevole, alle passioni, meno sensibile alle offese, meno temerario ne' giudizi, meno corrico alle deliberazioni - pp. 382-383.

14

Le ragioni, che resero il signor Lanza capace della necessità e dell'utilità de' proposti provvedimenti, sono tutte compendiate nel concetto non troppo esatto ch'egli si formò della *malleveria ministeriale* per rispetto alla Scuola.

Il governo della Scuola, come abbiamo già osservato, comprende in sè due parti

distintissime. L'una è a parte amministrativa ed economica, l'altra è la parte scientifica e pedagogica. Alla prima provvedono le norme generali prescritte per tutti i servizi pubblici dello Stato; alla seconda le norme speciali derivate dalla natura del soggetto al quale si riferiscono. Al governo della prima basta il ministro; al governo della seconda in quasi tutti gli Stati d'Europa concorrono col ministro le podestà scolastiche stabilite dalle rispettive leggi. Dal che conseguita che la malleveria ministeriale è piena e compiuta in tutto ciò che spetta alla parte economica, ed oltremodo ristretta in tutto ciò che riguarda alla parte scientifica e pedagogica. Un ministro può egli star mallevadore dei programmi scientifici, in cui sono descritte le nozioni di tutto lo scibile? delle interpretazioni di questi programmi in tutte le scuole dello Stato? dell'insegnamento orale, che in esse scuole si porge? e dello spirito che lo informa?

Un ministro è egli in grado di giudicare dell'attitudine pedagogica di tutti gl'insegnanti, dei loro titoli scientifici, del loro merito comparativo? Nessuno certamente si terrà da tanto da rispondere che sì. Quindi egli di tutta questa seconda parte del governo della Scuola nè può nè deve starne direttamente garante alla nazione.

Ecco qui il caso, sì veramente che non si voglia abusare dei nomi, di dire, che il ministro è tenuto in questa seconda parte di condividere la sua malleveria, o meglio ancora, di restringerla entro i confini della legge, la quale gli pone a fianco non una

semplice podestà individuale, esecutrice de' suoi ordini, ma una magistratura collettiva, speciale, dotata di autonomia morale, ed all'uopo, giuridica, senza di cui non potrebbe il ministro rendersi indirettamente mallevadore alla nazione del governo scientifico e pedagogico della Scuola. Il sistema dei Consigli è un corollario logico della malleveria ministeriale: sostituendo ai consigli gli ispettori, o, ciò che è lo stesso, riducendo tutte le podestà scolastiche alla sola podestà ministeriale, la malleveria diventa assurda, perchè impossibile. Ma questi Consigli sono *irresponsabili* opporrà taluno. E perchè? Non v'ha per loro una malleveria morale e giuridica determinata dalla legge? Finchè stanno ne' termini della legge, la malleveria è tutta di loro: ove n'escano, sta al ministro richiamarli al loro dovere. Vegniamo ai fatti. Può rispondere un ministro, che non conosca l'anatomia, di un cattivo programma approvato da un Consiglio tecnico di anatomici? Può un ministro, che ignori il sanscrito, pigliar sopra di sè l'inesattezza di un libro di testo sanzionato da uomini periti in cotale materia?

Concludiamo adunque. Il sistema dei Consigli è necessario tanto per preservare il governo della Scuola dalle lotte delle parti politiche, quanto per rendere vera ed efficace la malleveria delle podestà scolastiche e quella dello stesso ministro dinanzi alla nazione. E così per le recate ragioni parmi di aver dimostrato che a questi due fini non risponde la Proposta-Lanza. - pp. 383-384.



## INDICE

|                                              |             |    |
|----------------------------------------------|-------------|----|
| I. - L'ambiente . . . . .                    | <i>Pag.</i> | 6  |
| II. - La legge . . . . .                     | »           | 7  |
| III. - Le reazioni . . . . .                 | »           | 10 |
| IV. - Verso il superamento storico . . . . . | »           | 23 |
| Appendice I . . . . .                        | »           | 28 |
| Appendice II . . . . .                       | »           | 37 |
| Appendice III . . . . .                      | »           | 41 |
| Appendice IV . . . . .                       | »           | 42 |
| Appendice V . . . . .                        | »           | 42 |
| Appendice VI . . . . .                       | »           | 44 |
| Appendice VII . . . . .                      | »           | 46 |
| Appendice VIII . . . . .                     | »           | 49 |
| Appendice IX . . . . .                       | »           | 50 |

**Prezzo netto L. 200**